SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 186

Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimenti relativi al trattamento dei dati sensibili.

Da 07A07486 a 07A07492

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 187

Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa

Conto finanziario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali per l'anno 2006 approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 28 giugno 2007.

07A07293

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2007 - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

07A07662

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 agosto 2007, n. **133.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominati le Parti contraenti,
ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;
SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;
CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e bulgaro;
CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministeri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione educativa, culturale, scientifica e tecnologica.
Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.

Articolo 2
Settori di collaborazione

Ciascuna delle Parti contraenti svilupperà e favorirà particolarmente:
- la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;
- la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia;
- la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
- gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
- la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di istruzione e di ricerca scientifica dei due Stati.

Articolo 3
Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:
a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;
b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;
c) lo sviluppo degli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
d) scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;
e) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
f) la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari;
g) gli scambi e i progetti di cooperazione diretta tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;
h) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Istituti d'Istruzione Superiore, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Articolo 4
Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolare:
a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche;
b) l'organizzazione di incontri, convegni ed eventi nelle differenti discipline artistiche;
c) la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.

Articolo 5

Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali

Le Parti contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo in considerazione i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

Articolo 6

Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione nel campo dello studio, della conoscenza, della tutela e del restauro del patrimonio culturale immobile e mobile e del patrimonio naturalistico in conformità alla legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la collaborazione nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e delle altre arti ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 7

Istituti di Cultura

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà l'attività degli Istituti di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e favorirà il loro funzionamento in accordo alla legislazione vigente.

Articolo 8

Biblioteche

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la collaborazione nel campo dell'informatizzazione bibliotecaria, promuoverà i contatti diretti tra le biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione.

Articolo 9

Settore giovanile

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività educative motorie e sportive.

Articolo 10

Collaborazione scientifica e tecnologica

Le Parti contraenti rafforzeranno e faciliteranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione potrà effettuarsi nelle forme seguenti:

a) scambio di studenti, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
b) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
c) ricerche comuni su progetti di reciproco interesse;
d) scambi di informazione e di documentazione scientifica;
e) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici, di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

La realizzazione di questa cooperazione avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 11

Collaborazione con Enti territoriali e Regioni

Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni dei rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 9 e 10.

Articolo 12

Commissione mista

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Articolo 14
Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogati l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per la cooperazione tecnico-scientifica firmato il 30 maggio 1963 a Roma, nonché l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per lo scambio culturale firmato il 28 aprile 1970 a Sofia.

Articolo 15
Durata e validità

Il presente Accordo avrà durata illimitata.
Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.
Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per scambio di Note tramite via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia, il 13 aprile 2005, in due originali, in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI BULGARIA

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
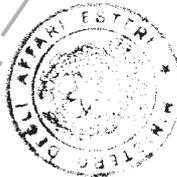
D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Roberto Garofoli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1288):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 30 gennaio 2007.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 febbraio 2007, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 6 e 20 marzo 2007.

Esaminato in aula ed approvato l'11 aprile 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2510):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 16 aprile 2007 con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 9 maggio 2007 ed il 7 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

07G00147

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiumara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fiumara (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fiumara (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Del Giglio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fiumara (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti contemporaneamente al protocollo dell'ente in data 4 luglio 2007.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da sei consiglieri e da un altro componente per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendo nel contempo, con provvedimento n. 37353/W/Area II del 4 luglio 2007, la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiumara (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Del Giglio.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07525

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Magliano Romano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Magliano Romano (Roma) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2007, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magliano Romano (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Magliano Romano (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Roma, con provvedimento n. 36193 del 10 maggio 2007, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

L'organo consiliare, all'uopo convocato, nella seduta del 22 maggio 2007 ha respinto gli atti propedeutici al bilancio.

Pertanto, il prefetto, con provvedimento n. 44691 del 1° giugno 2007, ha nominato, ai sensi della normativa vigente, un commissario *ad acta* per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Nel contempo, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Magliano Romano (Roma), del quale ha disposto, nelle more, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magliano Romano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Achille Togna.

Roma, 23 luglio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A07526

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici della commissione tributaria provinciale di Varese.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota 861/07 del 29 giugno 2007, così come modificata dalla successiva nota 861/07-*bis* del 17 luglio 2007, con cui il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Varese, ha comunicato la chiusura dell'Ufficio, per trasloco della relativa sede, da via Foresio, 5 a via Cavour 31/33 - Varese, dal 18 luglio 2007 al 3 agosto 2007;

Dispone:

Il mancato funzionamento della segreteria della commissione tributaria provinciale di Varese è accertato per il periodo dal 18 luglio 2007 al 3 agosto 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2007

Il capo del dipartimento: CAROTTI

07A07596

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2007.

Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che dispone che con decreto del Ministro della sanità sono fissate le tariffe ed i diritti spettanti al Ministero della sanità per prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1991, n. 63, con il quale sono stati stabiliti le tariffe e i diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati da parte del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1993, n. 172, e successive modificazioni, che ha sostituito l'allegato 1 del citato decreto ministeriale 14 febbraio 1991;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2003, n. 185, recante l'aggiornamento delle tariffe di competenza del Ministero della salute riferite al settore della prevenzione sanitaria;

Ravvisata la necessità di procedere ad un aggiornamento delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese dal Ministero della salute nel settore della prevenzione sanitaria e di introdurre nuovi diritti;

Tenuto conto del costo dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 al decreto 23 aprile 2003 citato in premessa, è sostituito dall'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 59

ALLEGATO 1

Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati

	Prestazione	Tariffa
Medicinali		
17	Vidimazione registro stupefacenti	**€ 100,00**
Vigilanza igienico – sanitaria		
9	Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta da privati o enti (l'importo va aumentato delle spese occorrenti per gli esami di laboratorio eventuali, secondo le tariffe correnti	**€ 68,00**
10	Vigilanza sulla derattizzazione o disinsettizzazione:	
a	su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto	**€ 60,00**
b	su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto	**€ 100,00**
11	Esenzione da derattizzazione o disinsettazione:	
a	su imbarcazioni immatricolate da diporto o navi fino a 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei da diporto	**€ 60,00**
b	su navi oltre 250 tonnellate (stazza lorda) e aerei non da diporto	**€ 100,00**
12	Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi in mare (Visite tecnico sanitarie)	**€ 100,00**
13	Visite per verifica adesione alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare	**€ 100,00**
16 . 17	Accertamenti preliminari al rilascio dei certificati per l'idoneità delle cassette medicinali e delle farmacie di bordo	**Tabella A) DM 275/88 € 40,00** **Tabella B) DM 275/88 € 60,00** **Tabella C) DM 275/88 € 100,00**
18	Accertamenti preliminari per il rilascio dei certificati per l'idoneità delle casse d'acqua potabile	**€ 100,00**
Certificazioni e Nulla Osta		
2	Rilascio di libera pratica con accesso a bordo	**€ 35,00**
3	Certificato per l'idoneità al trasporto di sostanze alimentari:	
a	mezzi fino a 50 quintali	**€ 50,00**
b	mezzi da 50 q a 1.500	**€ 170,00**
c	mezzi oltre 1500 q	**€ 340,00**
7	Rilascio di atti/provvedimenti per il controllo igienico sanitario di alimenti e bevande in importazione provenienti da Paesi terzi; la tariffa è dovuta anche nel caso di non ammissione all'importazione e di rilascio di provvedimenti di respingimento/distruzione	**€ 50,00** fino a 500 Kg **€ 100,00** da 501 a 10.000 Kg **€ 250,00** oltre 10.000 Kg
8	Rilascio di atti/provvedimenti per il controllo igienico sanitario di merci varie diverse da medicinali e prodotti destinati all'alimentazione umana in importazione provenienti da Paesi Terzi; la tariffa è dovuta anche nel caso di non ammissione all'importazione e di rilascio di provvedimenti di respingimento/distruzione	**€ 100,00** fino a 100 Kg **€ 150,00** da 101 a 5.000 Kg **€ 300,00** oltre 5.000 Kg
10	Nulla osta per l'importazione di organi e parti di cadaveri	**€ 7,00**
11	Rilascio nulla osta per l'introduzione e l'estradizione di salme	**€ 7,00**
11 bis	Rilascio di Nulla Osta all'importazione per materia prima farmacologicamente attiva e per specialità medicinali finite destinate al confezionamento finale in Italia	**€ 100,00** per singolo lotto di cui si autorizza l'importazione
11 ter	Vigilanza sanitaria su importazione ed esportazione di sangue e suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico	**€ 100,00** per ogni singolo lotto di cui si autorizza l'importazione

Visite mediche e vaccinazioni		
1	Visita medica per l'autorizzazione sanitaria (bar, ristoranti, ecc.) in porti ed aeroporti	
a	esercizi fino a 50 mq.	**€ 34,00**
b	per ogni 50 mq. o frazioni di essi, oltre i 50 mq.	**€ 17,00**
2	Visite mediche di idoneità con relativa certificazione	**€ 25,00**
3	Vaccinazioni per viaggiatori internazionali	**€ 30,00**
4	Vaccinazione antiamarillica	**€ 15,00** + costo vaccino
Tariffe accessorie		
A)	Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità Marittima, aerea e di frontiera oltre il normale orario previsto dalle normative comunitarie	**€ 68,00**
B)	Per tutte le prestazioni rese dagli Uffici di sanità Marittima, aerea e di frontiera "fuori del circuito Doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono considerate fuori circuito doganale le navi e i natanti di ogni specie ormeggiati a banchine classificate in circuito"	**€ 136,00**
C)	Consulenza specialistica per viaggiatori internazionali ai fini della somministrazione di vaccini o di indicazioni per altre profilassi	**€ 20,00**

07A07647

DECRETO 13 giugno 2007.

Recepimento della direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE, per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 8 maggio 2006, n. 229;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti;

Vista la direttiva 2006/33/CE della Commissione del 20 marzo 2006, che modifica la direttiva 95/45/CE, per quanto concerne il giallo tramonto FCF (E 110) e il biossido di titanio (E 171);

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 5 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. I criteri specifici di purezza del giallo tramonto FCF E 110 e del biossido di titanio E 171 riportati nella parte B dell'allegato al decreto ministeriale 27 novembre 1996, n. 684, sono sostituiti dai requisiti di purezza indicati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 64

ALLEGATO

E 110 GIALLO TRAMONTO FCF

Sinonimi	CI giallo per alimenti 3, giallo arancio S
Definizione	Il giallo tramonto FCF è composto essenzialmente dal sale bisodico del 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato e da coloranti accessori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico quali principali componenti non coloranti. Il giallo tramonto FCF è descritto come sale sodico. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.
Classe	Coloranti monoazoici
Colour Index n.	15985
EINECS	220-491-7
Denominazione chimica	Disodio 2-idrossi-1-(4-solfonatofenilazo)naftalen-6-solfonato
Formula chimica	$C_{16}H_{10}N_2Na_2O_7S_2$
Peso molecolare	452,37
Tenore	Contenuto di sostanze coloranti totali non inferiore all'85 % calcolate come sali sodici $E^{1\%}_{1cm}$ 555 in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm
Descrizione	Polvere o granuli di colore rosso-arancione

Identificazione

A. Spettrometria — Estinzione massima in soluzione acquosa a pH 7, a circa 485 nm

B. Soluzione acquosa color arancione

Purezza

Sostanze insolubili in acqua	Non più di 0,2 %

Coloranti accessori	Non più di 5,0 %
1-(fenilazo)-2-naftalenolo (Sudan I)	Non più di 0,5 mg/kg
Composti organici diversi dai coloranti:	
acido 4-amminobenzen-1-solfonico acido 3-idrossinaftalen-2,7-disolfonico acido 6-idrossinaftalen-2-solfonico acido 7-idrossinaftalen-1,3-disolfonico acido 4,4' -diazoamminodi-(benzensolfonico) acido 6,6' -diazoamminodi-(benzensolfonico)	Totale non superiore a 0,5%
Ammine primarie aromatiche non solfonate	Non più di 0,01 % (calcolate come anilina)
Sostanze estraibili in etere	Non più di 0,2 % (in condizioni di neutralità)
Arsenico	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 2 mg/kg
Mercurio	Non più di 1 mg/kg
Cadmio	Non più di 1 mg/kg

E 171 BIOSSIDO DI TITANIO

Sinonimi	CI pigmento bianco 6
Definizione	Il biossido di titanio è costituito essenzialmente da anatasio e/o rutilo puro di biossido di titanio che può essere ricoperto da piccole quantità di allumina e/o di silice per migliorare le proprietà tecnologiche del prodotto.
Classe	Composti inorganici
Colour Index n.	77891
EINECS	236-675-5

Denominazione chimica	Biossido di titanio
Formula chimica	TiO_2
Peso molecolare	79,88
Tenore	Contenuto non inferiore a 99 % in assenza di allumina e silice
Descrizione	Polvere bianca o lievemente colorata
Identificazione	
Solubilità	Insolubile in acqua e nei solventi organici. Si scioglie lentamente in acido fluoridrico ed in acido solforico concentrato e caldo.
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non più di 0,5 % (per 3 ore a 105 °C)
Perdita alla combustione	Non più di 1,0 % in assenza di prodotti volatili (a 800 °C)
Ossido di alluminio e/o anidride silicica	Totale non superiore a 2,0 %
Sostanze solubili in HCl 0,5 N	Non più di 0,5 % in assenza di allumina e di silice, inoltre, per prodotti contenenti allumina e/o silice, non più di 1,5 % sulla base del prodotto commerciale.
Sostanze solubili in acqua	Non più di 0,5 %
Cadmio	Non più di 1 mg/kg
Antimonio	Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa
Arsenico	Non più di 3 mg/kg dopo dissoluzione completa
Piombo	Non più di 10 mg/kg dopo dissoluzione completa
Mercurio	Non più di 1 mg/kg dopo dissoluzione completa
Zinco	Non più di 50 mg/kg dopo dissoluzione completa

07A07664

DECRETO 10 luglio 2007.

Autorizzazione di nuovi centri per la vaccinazione antiamarillica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;

Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce all'amministrazione sanitaria territoriale il compito di abilitare i centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto dirigenziale 26 luglio 2006, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;

Viste le istanze presentate dalle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Sardegna;

Riconosciuta l'opportunità di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;

Preso atto pertanto della necessità di aggiornare l'elenco degli uffici sanitari;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale è estesa ai seguenti uffici sanitari:

Regione Veneto

- Azienda ULSS n°10, Portogruaro, via Zappetti, n° 23
- Azienda ULSS n°10, Jesolo, Via Battisti, n°87

Regione Lombardia

Sedi provincia Bergamo:

- Albino, viale Stazione, n°26/a
- Trescore Balneario, via Mazzini, n°13
- Treviglio, via Cesare Battisti, n°8
- Romano di Lombardia, via XXV aprile, n°21
- Bonate Sotto, via Garibaldi, n°13
- Zogno, viale Martiri della Libertà, n°6

Sedi Provincia di Brescia:

- Brescia, via Nikolajevka, n°11/13
- Brescia, via Lattieri, n°1
- Brescia, via Paganini, n°1
- Rovato, via Lombardia/Via Foppa
- Desenzano, via Gramsci, n°2
- Gavardo, via Gosa, n°74

Sedi Provincia Como:

- Cantù, via Cavour, n°10
- Como, via Cadorna n°8
- Erba, via Massimo D'Azeglio
- Lomazzo, via del Rampanone, n°1
- Olgiate Com'asco, via Roma, n°61
- Mariano Comense, via Villa, n°5
- Menaggio-Frazione Loveno, (Villa Govone)

Sedi Provincia Lecco

- Bellano, via Papa Giovanni XXIII,
- Introbbio – Loc. Sceregalli
- Mandello del Lario, via degli Alpini
- Calolzicorte, Piazzale Kennedy, n°2
- Costamasnaga, via Papa Giovanni XXIII, n°2
- Lecco; via Tubi, n°43
- Oggiono, via I maggio, n°21
- Valmadrera, via Casnedi, n°4
- Casatenovo, via Monteregio, n°15
- Cernusco Bombardone, via Spluda, n°49
- Olgiate Folgora, via Aldo Moro, n°8

Sedi Provincia Milano:

Melzo, via Mantova, n°10

Sedi Provincia Pavia:
- Vigevano, viale Montegrappa, n°5
- Voghera, viale Repubblica, n°88

Sedi Provincia Varese :
- Gallarate, viale Leonardo, n°1
- Saranno, via Manzoni, n°23

Regione Piemonte
- ASL n°6 - Ciriè (TO) - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - , via Cavour, n° 29

Regione Emilia-Romagna
- Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica, San Giorgio di Piano (BO), via Fariselli, n°4
- Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica, San Giovanni in Persiceto, via Circonvallazione Levante, n°12

Regione Marche
- ASUR Marche n° 4, Senigallia, via Po, n°13
- ASUR Marche n° 6, Fabriano, via Stellati Scala, n° 26
- ASUR Marche n° 9, Macerata, via Belvedere Sanzio, n°1
- ASUR Marche n° 11, Fermo, via Sant'Antonio, n°10
- ASUR Marche n° 13, Ascoli Piceno, viale Velli, n°16

Regione Sardegna
- Azienda Sanitaria Locale, n°2, Olbia, via Torino, n° 22.

Art. 2.

In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i Centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti.

Il decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2007

Il dirigente generale: FRATELLO

ALLEGATO

Centri autorizzati a praticare la vaccinazione antiamarillica

REGIONE	LOCALITA' ED ENTE	INDIRIZZO
PIEMONTE		
	Alba - ASL 18	via F.lli Ambrogio 25A
	Alessandria - ASL 20	via S. Caterina 30
	Asti - ASL 19	via Orfanotrofio, 15-17
	Biella - ASL 12	via Don Sturzo 20
	Borgosesia - ASL 11 Vercelli	v. Marconi, 30
	Casale M - ASL 21	via Giolitti 2
	Carmagnola - ASL 8 Chieri	via Avvocato Ferrero 28
	Ciriè – ASL 6	via Cavour, n° 29
	Cuneo - ASL 15	via M. D'Azeglio 28
	Domodossola - ASL 14 Verbania	via Scapaccino, n°47
	Fossano - ASL 17 Savigliano	via Lanciano 39
	Ivrea - ASL 9	via Aldisio 2
	Mondovì - ASL 16	via Fossano 2
	Novara - ASL 13	viale Roma 7
	Novi Ligure, ASL 22	via Papa Giovanni XXIII
	Omegna (Verbania) - ASL 14	via S. Anna 83 (VCO)
	Rivoli - ASL 5	via Balegno 6
	Pinerolo - ASL 10	via Bignone 15/Ag
	Saluzzo - ASL 17	via del Follone 4
	Settimo Torinese (To) - ASL 7 - Chivasso	via Regio Parco 64
	Torino - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Caselle
	Torino - ASL 1	via della Consolata 10
	Torino – ASL 3	corso Svizzera 164
	Varallo - ASL 11 Vercelli	via Cesare Battisti 35
	Venaria Reale - ASL 6 - Ciriè	via Zanellato 25
	Vercelli - ASL 11	via Benadir 35
VALLE D'AOSTA		
	Aosta - Servizio Igiene Pubblica	via Xavier De Maistre 9
LOMBARDIA		
	Bergamo – Bergamo, Azienda USL Provincia di Bergamo	via G. Paglia 40
	Bergamo – Albino, Azienda USL Provincia di Bergamo	viale Stazione 26/a

Bergamo – Trescore Balneario, Azienda USL Provincia di Bergamo	via Mazzini 13
Bergamo – Treviglio, Azienda USL Provincia di Bergamo	via Cesare Battisti 8
Bergamo – Romano di Lombardia, Azienda USL Provincia di Bergamo	via XXV aprile 21
Bergamo – Bonate Sotto, Azienda USL Provincia di Bergamo	via Garibaldi 13
Bergamo – Zogno, Azienda USL Provincia di Bergamo	viale Martiri della libertà 6
Breno - Azienda USL Valle Camonica-Sebino	via Nissolina
Brescia – Brescia, Azienda USL Provincia di Brescia	via Cantore 20
Brescia – Brescia, Azienda USL Provincia di Brescia	via Nikolajevka 11/13
Brescia – Brescia, Azienda USL Provincia di Brescia	via Lattieri 1
Brescia – Brescia, Azienda USL Provincia di Brescia	via Paganini 1
Brescia – Desenzano, Azienda USL Provincia di Brescia	via Gramsci 2
Brescia – Gavardo, Azienda USL Provincia di Brescia	via Gosa 74
Brescia – Rovato, Azienda USL Provincia di Brescia	via Lombardia/via Foppa
Como – Como, Azienda USL Provincia di Como	via Cadorna 8
Como – Como, Azienda USL Provincia di Como	cia Cadorna 9
Como – Cantù, Azienda USL Provincia di Como	via Cavour 10
Como – Erba, Azienda USL Provincia di Como	via Massimo D'Azeglio
Como – Lomazzo, Azienda USL Provincia di Como	via del Rampanone 1
Como – Mariano Comense, Azienda USL Provincia di Como	via Villa 5
Como – Menaggio (frazione Loveno), Azienda USL Provincia di Como	villa Govone
Como – Olgiate Com'asco, Azienda USL Provincia di Como	via Roma 61
Cremona - Azienda USL Provincia di Cremona	via Belgiardino 2
Gorgonzola - Azienda USL Provincia di Milano 2	via Don Gnocchi 2
Lecco – Bellano, Azienda USL Provincia di Lecco	Via Papa Giovanni XXIII
Lecco – Calolzicorte, Azienda USL Provincia di Lecco	P.le Kennedy 2
Lecco – Casatenovo, Azienda USL Provincia di Lecco	via Monteregio 15
Lecco – Cernusco Bombardone, Azienda USL Provincia di Lecco	via Spluda 49
Lecco – Costamasnaga, Azienda USL Provincia di Lecco	via Papa Giovanni XXIII 2
Lecco – Introbbio, Azienda USL Provincia di Lecco	Loc. Sceregalli
Lecco – Lecco, Azienda USL Provincia di Lecco	via Tubi 43
Lecco – Mandello, del Lario Azienda USL Provincia di Lecco	via degli Alpini

Lecco – Oggiono, Azienda USL Provincia di Lecco	via I° maggio 21
Lecco – Olgiate, Folgora Azienda USL Provincia di Lecco	via Aldo Moro 8
Lecco – Valmadrea, Azienda USL Provincia di Lecco	via Casnedi 4
Lecco - Azienda USL Provincia di Lecco	c.so Carlo Alberto 120
Lodi - Azienda USL Provincia di Lodi	piazza Ospitale 10
Mantova - Azienda USL Provincia di Mantova	via Trento 5
Milano - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Linate
Milano - Azienda USL Città di Milano	via Statuto 5
Milano – Melzo, ASL Milano 2	via Mantova 10
Milano - Centro Diagnostico Italiano	via Saint Bon, 20
Pavia - Azienda USL Provincia di Pavia	viale Indipendenza 3
Pavia – Vigevano, Azienda USL Provincia di Pavia	viale Montegrappa 5
Pavia – Voghera, Azienda USL Provincia di Lecco	Viale della Repubblica 88
Parabiago - Azienda USL Provincia di Milano 1	via Spagliardi 19
Sesto S. Giovanni - Azienda USL Provincia di Milano 3	via Oslavia 1
Sondrio - Azienda USL Provincia di Sondrio	via Stelvio 35/A
Varese - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto Malpensa
Varese – Gallarate, Azienda USL Provincia di Varese	viale Leonardo 1
Varese – Saronno, Azienda USL Provincia di Varese	via Manzoni 23
Varese - Azienda USL Provincia di Varese	via O Rossi 9

P.A. BOLZANO

Bolzano - USL Centro-Sud	via Amba Alagi
Merano - USL Ovest	via Goethe 7

P.A. TRENTO

Trento - Servizio Igiene Pubblica	via Gilli 2

VENETO

Adria - Azienda ULSS 19	piazza degli Etruschi,9
Arzignano - Azienda ULSS 5	via Kennedy 2
Bardolino - Azienda ULSS 22	via D. Alighieri (Distretto San.)
Belluno - Azienda ULSS 1	via Feltre 57
Cittadella - Azienda ULSS 15	via Pilastroni
Conegliano - Azienda ULSS 7	via Maset 1
Bassano d. Grappa - Azienda ULSS 3	via Cereria 15
Chioggia - Azienda ULSS 14	Calle Vianelli 1010
Dolo - Azienda ULSS 13	via XXIV Aprile 2

Jesolo – Azienda ULSS 10	via Battisti 87
Montebelluna - Azienda ULSS 8	via D. Alighieri 12
Negrar - Centro Malattie Tropicali S. Cuore	via Sempreboni, 5
Padova - Azienda ULSS 16	via Ospedale 22
Portogruaro - Azienda ULSS 10	via Zappetti 23
Rovigo - Azienda ULSS di Rovigo	viale Tre Martiri 89
S. Donà d. Piave - Azienda ULSS 10	via Trento, 19
Thiene - Azienda ULSS 4	via Rasa 9
Treviso - Azienda ULSS 9	Borgo Cavalli, 42
Vicenza - Azienda ULSS 6	via Ridolfi, 37
Venezia - Mestre - Azienda ULSS 12	via Ospedale, 9
Venezia - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Zattere 1416
Verona - Azienda ULSS 20	via S. D.'Acquisto 7

FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Gemona - Azienda Servizi Sanitari n. 3	via Dante Alighieri
Gorizia - Azienda Servizi Sanitari n. 2	Via Mazzini 7
Latisana - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Sabbianera (Ospedale)
Monfalcone - Azienda Servizi Sanitari n. 2	via Galvani 1
Palmanova - Azienda Servizi Sanitari n. 5	via Molin 21
Pordenone - Azienda Servizi Sanitari n. 6	via Vecchia Ceramica, 1 - C.P. 232
Trieste - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	Molo Fratelli Bandiera 1-1
Udine - Azienda Servizi Sanitari n. 4	via Manzoni, 5

LIGURIA

Chiavari - Azienda USL 4 Chiavarese	C. Dante 163
Genova - Ufficio San. Mar.ma ed A.	Ponte Andrea Doria
Genova - Azienda USL 3 Genovese	via Archimede 30-A
Imperia - Ufficio Sanità Marittima	viale Matteotti 177
Imperia - Azienda USL 1 Imperiese	via Nizza 4
La Spezia - Ufficio Sanità Marittima	via del Canaletto, 27
La Spezia - Azienda USL 5 Spezzino	via Fiume 137
Savona - Ufficio Sanità Marittima	via Paleocapa 1-1
Savona - Azienda USL 2 Savonese	via Collodi 13

EMILIA ROMAGNA

Bologna - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto B.go Panicale
Bologna - Azienda USL Città di Bologna	via Gramsci 12
Bologna – San Giorgio di Piano, Azienda USL di Bologna	via Fariselli 4

Bologna – S. Giovanni in Persicelo	Circonvallazione Levante 12
Casalecchio di Reno - Azienda USL Bologna Sud	via Cimarosa 5
Cesena - Azienda USL Cesena	c.so Cavour 180
Ferrara - Azienda USL Ferrara	via F. Beretta 7
Forlì - Azienda USL Forlì	via della Rocca, 19
Imola - Azienda USL Imola	via Pirandello 12
Mirandola - Azienda USL Modena	via E. Fermi 1
Modena - Azienda USL Modena	via Canaletto 15-17
Parma - Azienda USL Parma	via S. Pellico 19
Piacenza - Azienda USL Piacenza	via dei Mille 1
Porretta Terme - Azienda USL Bologna Sud	via Roma 16 (Ospedale)
Ravenna - Ufficio San. Mar. ed Aerea	via Gradenigo 6
Ravenna - Azienda USL Ravenna	via De Gasperi 8
Reggio Emilia - Azienda USL RE	via Amendola, 2
Rimini - Azienda USL Rimini	via Coriano, 38
S. Lazzaro di Savena - Azienda USL Bologna Sud	via Repubblica 11
Sassuolo - Azienda USL Modena	via Cavallotti 136
Vignola - Azienda USL Modena	via Libertà 799

TOSCANA

Arezzo - Azienda USL 8	via Fonte Veneziana 8
Cecina - Azienda USL 6	via Savonarola 82
Empoli - Azienda USL 11	via Cherubini 53
Firenze - Azienda USL 10	B.go Ognissanti 20
Grosseto - Azienda USL 9	via Manetti 29-31
Livorno - Ufficio Sanità Marittima	via Strozzi 1
Livorno - Azienda USL 6	via Monterotondo 49
Lucca - Azienda USL 2	viale Marti (ex Casina Rossa)
Massa - Azienda USL 1	via Democrazia 44
Piombino - Azienda USL 6	via Fucini 23
Portoferraio - Azienda USL 6	Località San Rocco
Prato - Azienda USL n. 4	Piazza Lippi 3
Pescia - Azienda USL 3	via C. Batisti 31
Pisa - Ufficio Sanità Aerea	Aeroporto G. Galilei
Pistoia - Azienda USL 3	viale Matteotti
Siena - Azienda USL 7	Strada del Ruffolo
Viareggio - Azienda USL 12	Via Lepanto 104

UMBRIA

Foligno - Azienda USL 3	via del Campanile 12
Perugia - Azienda USL 2	via della Pallotta 12
Terni - Azienda USL 4	via Bramante, 35-C

MARCHE

Ancona - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Banchina N. Sauro
Ancona - Azienda USL 7	via XXV Aprile 17
Ascoli Piceno – ASUR Marche 13	viale Velli 16
Fabriano – ASUR Marche 6	via Stellati Scala 26
Fano - Azienda USL 3	via Ceccarini 38
Fermo – ASUR Marche 11	via Sant'Antonio 10
Macerata – ASUR Marche 9	via Belvedere Sanzio 1
Pesaro - ASUR	via XXI Febbraio 36
Pesaro - Ufficio Sanità Marittima	via S. Francesco 14
San Benedetto del Tronto - Az USL 12	piazza Nardone
Senigallia – ASUR Marche 4	via Po 13

LAZIO

Ciampino - ASL Roma H	via Mario Calò 5
Civitavecchia - Ufficio Sanità Mar.ma	via del Lazzaretto 4
Colleferro - ASL RM/G	via Artigianato 9
Roma - Fiumicino - Ufficio San. Aerea	Aeroporto L. da Vinci
Fiumicino - SOC.ALITALIA	(solo per il personale dipendente)
Frosinone – P.O. Umberto I	viale Mazzini
Latina - ASL di Latina	via Duca del Mare 19
Rieti – ASL Presidio Ospedaliero	viale Matteucci, n°9
Roma - Ministero della Sanità	via della Sierra Nevada 60
Roma - Fiumicino - Ufficio San. Marittima	via della Letteratura 14
Roma - Istituto Superiore di Sanità	(solo per il personale dipendente)
Roma - ASL RM/A	via Boncompagni 101
Roma - ASL RM/B	via Bardanzellu, 8
Roma - ASL RM/D	via Portuense 292
Roma - ASL RM/E	via Plinio 31
Roma - CESMET	C.ne Trionfale 27
Roma - FAO	(solo per il personale dipendente)
Roma - INMI "L.Spallanzani"	via Portuense, 292
Roma - ME.T.S.A.S.	C.ne Trionfale, 27
Roma - Ministero della Difesa	(solo per il personale dipendente)
Tivoli - ASL RM/G	viale Mannelli
Viterbo - ASL di Viterbo	via Garbini 29/G

ABRUZZO

Avezzano - Azienda USL 1 Avezzano - Sulmona	via Monte Velino
L'Aquila – P.O.	via G. Bellisari 2
Ortona - Azienda USL Chieti 22	Piazza S. Francesco 2
Pescara - Ufficio San. Mar.ma ed Aerea	via C. Colombo 4
Pescara - Azienda USL di Pescara	via Paolini 45
Sulmona - Azienda USL 1 Avezzano - Sulmona	via Gorizia 4
Teramo - Azienda USL 8	Piazza Martiri Pennesi
Vasto - Azienda USL 3 Lanciano - Vasto	via Marco Polo 55/a

MOLISE

Campobasso - Azienda USL Centro Molise	via Ugo Petrella 1
Isernia - Azienda USL Pentria	via Gorizia 23
Termoli - Azienda USL Basso Molise	via Cavia di Vittorio Veneto

CAMPANIA

Avellino - ASL 2	via degli Imbimbo
Aversa - ASL Caserta 2	via Linguitti 54
Benevento - ASL Benevento 1	via Annunziata
Caserta - ASL Caserta 1	via Sud, ex Piazza d'Armi
Napoli - ASL Napoli 1	via Chiatamone 33
Napoli - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	Immacolata Vecchia
Pompei - ASL Napoli 5	via Acquasalsa, 2
Salerno - Ufficio Sanità Marittima	via Cilento 13
Salerno - ASL Salerno 2	via Nizza 146

PUGLIA

Andria - Azienda Sanitaria Locale BA/1	via Mons. di Donna, 4
Bari - Ufficio Sanità Marittima ed Aerea	C.so De Tullio
Brindisi - AUSL Brindisi 1	via Napoli, n°8
Brindisi - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Stazione Marittima
Foggia - Azienda Sanitaria Locale FG/3	Piazza Pavoncelli, 11
Lecce - Azienda Sanitaria Locale LE/1	Piazza Bottazzi
Maglie - Azienda Sanitaria Locale LE/2	via De Lorentis
Manfredonia - Ufficio Sanità marittima	via Torre dell'Abate 1-F
Monopoli - Azienda Sanitaria Locale BA/5	Vico Roma 6
Taranto - Ufficio Sanità Marittima	Porto Mercantile
Taranto - Azienda USL TA1	via Acclavio 65

BASILICATA

Matera - Azienda USL 4	via Montescaglioso
Potenza - Azienda USL 2	via Ciccotti

CALABRIA

Catanzaro - Azienda USL 7	via Cortese 10
Paola - ASL 1 Paola/Cetraro	viale dei Giardini
Reggio Calabria - Ufficio San. Ma.ma ed Aerea	Svincolo Aut.le per il porto
Reggio Calabria - Azienda USL 11	via S. Anna II Tronco, Pal. Vilardi

SICILIA

Augusta - Ufficio Sanità Marittima	L.gomare Rossini 27
Catania - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Porto
Catania - ASL n. 3	Corso d'Italia, 234
Messina - Ufficio Sanità Marittima	via R. Valore 301-bis
Palermo - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Molo via Veneto
Porto Empedocle - Ufficio Sanità Mar.ma	Molo 60
Ragusa - Azienda USL 7	via G. Di Vittorio 58D
Siracusa - Ufficio Sanità Marittima	viale Montedoro 2
Trapani - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	via Final 30

SARDEGNA

Cagliari - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	Porto - Molo dogana
Cagliari - Azienda USL 8	via Sonnino - Pal. Comunale
Olbia – ASL 2	via Torino 22
Porto Torres - Ufficio Sanità Mar.ma ed Aerea	via Mare 38
Sassari - Azienda USL 1	via Amendola 55

07A07646

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2007.

Integrazioni al decreto del 19 luglio 2006, con il quale sono state determinate le modalità di erogazione dei contributi a favore degli eredi dei marittimi deceduti previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1-*bis*, della suddetta legge n. 81/2006 che autorizza la costituzione di

un fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei deceduti in mare;

Considerata la necessità di individuare i destinatari dei benefici previsti dal fondo di assistenza sopra citato;

Ritenuto opportuno, ai fini del presente provvedimento, individuare gli eredi dei benefici di cui sopra nel coniuge, i figli legittimi naturali ed adottivi e in mancanza di questi i genitori i fratelli e le sorelle del marittimo deceduto;

Considerato altresì che l'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede la possibilità di erogare un contributo agli eredi di ciascun deceduto in mare fino alla misura massima di € 50.000,00;

Ravvisata pertanto l'esigenza di definire i criteri per modulare le quote dei contributi da assegnare agli eredi destinatari dei benefici del fondo di assistenza sopra citato;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2006 con il quale sono state determinate le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo art. 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81;

Ritenuto necessario integrare con gli elementi di cui sopra il suddetto decreto ministeriale al fine di attivare gli interventi previsti dal fondo di assistenza di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 è modificato come segue:

i soggetti legittimati a presentare l'istanza per accedere ai contributi previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono gli eredi del marittimo deceduto individuati nell'allegato 1 al presente decreto.

2. L'istanza di cui al comma 1, indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, deve essere presentata, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta, alla Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo nel registro dei pescatori anche per il tramite dei Comandi periferici territorialmente dipendenti.

3. Si considerano presentate nei termini le istanze pervenute all'amministrazione ai sensi del decreto 19 luglio 2006, salvo eventuale integrazione della documentazione ai sensi del successivo art. 2.

4. Le istanze relative ai decessi avvenuti negli anni 2005 e 2006 devono essere presentate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 è modificato come segue:

1. l'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 1, redatta in carta semplice, deve essere presentata esclusivamente compilando l'allegato 2 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di morte del marittimo o autocertificazione;

b) stato di famiglia o autocertificazione;

c) autorizzazione del giudice tutelare in caso di figli minori;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli eredi destinatari dei benefici previsti dal fondo di assistenza individuati nell'allegato 1 al presente decreto, dichiarano congiuntamente le proprie generalità e il tipo di parentela con il marittimo deceduto;

2. la Capitaneria di porto competente trasmette l'istanza di cui all'art. 1 alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla ricezione integrandola con la seguente documentazione:

a) attestazione relativa all'iscrizione del marittimo deceduto nel registro dei pescatori;

b) dichiarazione che il decesso è avvenuto per cause di servizio.

Art. 3.

L'art. 3 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 è modificato come segue:

1. l'IPSEMA procede all'erogazione del contributo a favore dei soggetti individuati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ai sensi del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili;

2. l'IPSEMA procede all'erogazione del contributo in base alle quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 287

ALLEGATO 1

RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEL CONTRIBUTO AGLI EREDI, DI CIASCUN MARITTIMO DECEDUTO, DESTINATARI DEI BENEFICI PREVISTI DAL FONDO DI ASSISTENZA, COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 bis DELLA LEGGE 11 MARZO 2006, N. 81

EREDI[1]	**QUOTE**
CONIUGE (in assenza di figli)	€ 50.000,00
CONIUGE (in presenza dei figli)	€ 30.000,00
FIGLIO (in assenza di coniuge e di altri figli)	€ 50.000,00
FIGLIO (in presenza del coniuge e in assenza di altri figli)	€ 20.000,00
FIGLI (in presenza del coniuge)	fino a € 10.000,00 ciascuno fino al raggiungimento della quota massima di € 50.000,00
FIGLI (in assenza del coniuge)	fino a € 25.000,00 ciascuno fino al raggiungimento della quota massima di € 50.000,00
GENITORI (in assenza di fratelli e/o sorelle)	€ 25.000,00 ciascuno o fino al raggiungimento della quota massima di € 50.000,00
FRATELLI E SORELLE (in assenza dei genitori)	fino a € 25.000,00 ciascuno fino al raggiungimento della quota massima di € 50.000,00
FRATELLI SORELLE E GENITORI	fino a € 25.000,00 ciascuno fino al raggiungimento della quota massima di € 50.000,00

[1] Ai fini del presente decreto, per eredi si intendono il coniuge e i figli legittimi naturali ed adottivi e, in mancanza di questi, i genitori, i fratelli e le sorelle del marittimo deceduto.

ALLEGATO 2

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 – Roma

per il tramite della Capitaneria di Porto di

____

____

____

Il sottoscritto ______________________________
nato a ______________________________
residente in ______________________________
Via ______________________________
recapito telefonico ____________________
codice fiscale______________________________ in qualità di ______________________________ (*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)

Il sottoscritto ______________________________
nato a ______________________________
residente in ______________________________
Via ______________________________
recapito telefonico ____________________
codice fiscale______________________________ in qualità di ______________________________ (*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)

Il sottoscritto ______________________________
nato a ______________________________
residente in ______________________________
Via ______________________________
recapito telefonico ____________________
codice fiscale______________________________ in qualità di ______________________________ (*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)
Il sottoscritto ______________________________
nato a ______________________________
residente in ______________________________

Via ____________________

recapito telefonico ____________

codice fiscale____________________ in qualità di ____________________(*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)

Il sottoscritto ____________________

nato a ____________________

residente in ____________________

Via ____________________

recapito telefonico ____________

codice fiscale____________________ in qualità di ____________________(*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)

Il sottoscritto ____________________

nato a ____________________

residente in ____________________

Via ____________________

recapito telefonico ____________

codice fiscale____________________ in qualità di ____________________(*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)

Il sottoscritto ____________________

nato a ____________________

residente in ____________________

Via ____________________

recapito telefonico ____________

codice fiscale____________________ in qualità di ____________________(*precisare il tipo di parentela con il marittimo deceduto: coniuge, figlio, genitore, fratello o sorella*)

del Sig. ____________________(*indicare nome e cognome del marittimo deceduto*), deceduto____________(*indicare la data dell'evento)* a ____________________ (*indicare il luogo dell'evento*), imbarcato su ____________________ (*indicare l'unità da pesca sulla quale il marittimo deceduto risultava imbarcato al momento dell'evento)* rivolge/ono istanza a codesto Ministero, al fine di ottenere la corresponsione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1 bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81.

Ad integrazione della presente istanza, allega/no i seguenti documenti:

- Copia/e documento/i di identità personale;

- Stato di famiglia;
- Autorizzazione del Giudice Tutelare (se in presenza di figli minori);
- Dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà – ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- Certificato di morte del marittimo;

Richiede/ono che il contributo venga versato:

- conto corrente bancario n. __________ __________ presso la Banca ____________________
  Agenzia ____________________ codici ABI ____________ CAB ____________________
  CIN ________________
- conto corrente postale n. ______________ presso l'Ufficio Postale di ____________________
  N.______________________________ con indirizzo ______________________________
  C.A.P. ________________ località ______________________________
  codici ABI __________________ CAB ____________________ CIN ____________________
- altro
  ____
  ____
  ____

__________, __________
(luogo) (data)

____
(firma)

____
(firma)

____
(firma)

____
(firma)

____
(firma)

____
(firma)

____
(firma)

07A07629

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 giugno 2007.

Erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE AFFARI GENERALI E LA PIANIFICAZIONE GENERALE DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 007/TPL del 3 aprile 2000 con il quale è stata impegnata per l'anno 1999 e sino all'anno 2013 la somma annua di lire 35 miliardi;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Vista la direttiva prot. n. 2542/AG del 15 febbraio 2007 emanata dal Ministro dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2007, al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 18.075.990,75 così come ripartita alla colonna 5, della tabella C allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 18.075.990,75 sul capitolo 1311 (ex 2424) - piano di gestione 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.3. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e pianificazione generale dei trasporti» per l'anno finanziario 2007, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ord.	Quota 2007	C/C n.
Abruzzo	736.567,49	31195
Basilicata	510.259,37	31649
Calabria	445.185,81	31789
Campania	3.788.211,30	31409
Emilia Romagna	671.393,92	30864
Lazio	4.182.267,92	31183
Liguria	1.503.405,98	32211
Lombardia	2.927.277,65	30268
Marche	210.714,37	31118
Molise	48.030,45	31207
Piemonte	811.870,20	31930
Puglia	553.125,29	31601
Toscana	895.536,21	30938
Umbria	138.926,86	31068
Veneto	653.317,93	30522
Totale	18.075.990,75	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2007

Il Capo del dipartimento: FUMERO

07A07628

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 10 agosto 2007.

Criteri e modalità per il co-finanziamento delle attività promozionali da sostenere nel corso del 2008 da parte di istituti, enti ed associazioni, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata «legge»);

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato «regolamento»);

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla «legge» ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente il procedimento e la trasparenza dell'azione amministrativa;

Visto il decreto del Ministro del commercio estero 11 aprile 1994 e successive modificazioni riguardante i procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge n. 181/2006 come convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale (di seguito definito «Ministero»);

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire, per l'anno 2008, i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge n. 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

2. Ai fini della presente circolare si intende per attività promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai finanziamenti della «legge» gli istituti, gli enti, le associazioni di emanazione del sistema produttivo ed imprenditoriale, nonché le Camere di commercio italo-estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale da realizzare nel corso del 2008, previa specifica approvazione del Ministero.

2. I soggetti beneficiari devono realizzare attività promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese e svolgere attività senza scopo di lucro. Per attività senza scopo di lucro si intende il divieto di distribuire utili ai soci, anche in caso di scioglimento.

3. Tali requisiti devono espressamente risultare nello Statuto del proponente alla data di scadenza della presentazione della domanda e ininterrottamente sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma, a pena di esclusione dal contributo.

4. Non sono ammissibili domande presentate da regioni, province, comuni e camere di commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale.

5. Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale e le ONLUS.

Art. 3.

Domanda di ammissione al finanziamento

1. Le domande di finanziamento, da presentare in bollo, sono redatte secondo lo schema di cui al modello allegato A e sono sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione indicata nel medesimo modello A.

2. Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

3. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata al Ministero del commercio internazionale - Dire-

zione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston, 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2007. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

4. Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono inammissibili.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

1. Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (Allegato B «Schema programma») del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.

2. Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C («Scheda-progetto») e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C-*bis*).

3. Ad ogni scheda-progetto devono essere acclusi in originale i preventivi di spesa, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera, in cui sono indicate le spese riferite alle singole azioni al netto di imposta. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.

4. Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel) e C-*bis* (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su floppy disk, CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

1. Per essere ritenuto ammissibile al finanziamento, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;

risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attività promozionale 2008-2010;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

2. È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.

3. A titolo esemplificativo, si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili:

a) organizzazione e partecipazione a fiere estere (in Paesi UE è consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»);

b) partecipazione a Fiere Internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il calendario pubblicato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it);

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, newsletter, brochure, materiale informativo, ecc., redatti in lingua estera sia su supporto cartaceo che informatico (le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo);

d) campagne pubblicitarie all'estero e su media esteri (riviste, radio e televisione);

e) workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;

f) corsi di formazione professionale ed educational per operatori esteri;

g) apertura di un nuovo sito internet in lingua estera (non sono ammessi meri aggiornamenti, variazioni e ristrutturazioni).

4. Per rendere più efficace l'utilizzo delle risorse destinate al sostegno dell'attività promozionale, non sono considerati ammissibili i progetti che nello stesso paese e per lo stesso settore, riproducono o si pongano in alternativa a quelli realizzati dall'ICE o dall'ENIT/Agenzia per il turismo con finanziamento pubblico.

5. Al fine di evitare la dispersione di risorse pubbliche, in caso di presentazione di un medesimo progetto autonomamente da parte di più soggetti, il Ministero può finanziare unicamente il progetto più valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l'approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l'integrazione dei progetti.

6. Non sono ammissibili progetti che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero o dall'ICE.

7. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2008.

Art. 6.

Spese ammissibili e spese non ammissibili

1. In linea generale sono ammissibili solo le spese vive direttamente connesse con la componente promozionale dei progetti. A titolo esemplificativo sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

affitto area espositiva (non ammissibile per eventi fieristici in Italia; ammissibile per una superficie non superiore a 100 mq - Punto Italia - nei paesi UE);

trasferta all'estero (viaggio, vitto, alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi;

progettazione degli allestimenti, di design, di consulenza per gli allestimenti (per le fiere internazionali in Italia limitatamente ad aree destinate ad iniziative di immagine collaterali); noleggio beni strumentali; acquisto beni di consumo e servizi per allestimenti; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

pubblicità in lingua estera;

stampa e pubblicazione in lingue estere;

traduzioni e interpretariato;

progettazione del sito web (solo per nuovi siti); registrazione del dominio (solo per i nuovi siti); spese di web-marketing;

affitto sale per workshop, conferenze, seminari; allestimento sale e noleggi attrezzature;

docenze (secondo i tariffari previsti dall'UE); spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio, vitto e alloggio) per relatori;

accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici;

coffee break, buffet e catering in occasione di specifici eventi (conferenze stampa, seminari ecc.), in particolare riferiti a degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri;

2. Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti tipologie di spese: costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.); oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni; spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti; imposte e tasse; acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi); acquisto di beni strumentali; apertura uffici di rappresentanza all'estero; forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese riferite a singole imprese.

Art. 7.

Risultati attesi

1. Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori ed i relativi standard da utilizzare per la valutazione dei risultati. Si intendono per:

indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto.

2. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 8.

Approvazione del programma promozionale

1. Il Ministero comunica l'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2008. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

2. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro i termini indicati nelle richieste del Ministero.

Art. 9.

Menzione del co-finanziamento

1. Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge n. 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura «con il co-finanziamento del Ministero del Commercio Internazionale» e riportarne il logo.

Art. 10.

Modifiche al programma promozionale

1. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

2. Il programma promozionale già presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti o azioni solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2008 ed in ogni caso almeno trenta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Art. 11.

Concessione e misura del finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del «regolamento», la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori delle Regioni ex Obiettivo 1: Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

2. La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo è effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

3. Il Ministero provvede alla emanazione dei singoli decreti di concessione del finanziamento, in base al programma promozionale approvato e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.

4. Qualora l'intero programma promozionale o singoli progetti ricevano finanziamenti da altri enti pubblici, il Ministero terrà conto di tali contributi al fine di assicurare il rispetto dei suddetti limiti percentuali di contribuzione.

5. Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, o sponsorizzazioni, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.

Art. 12.

Liquidazione ed erogazione del finanziamento

1. La liquidazione del finanziamento avviene a consuntivo in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A tal fine, il Ministero:

esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

2. L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del finanziamento, i richiedenti devono indicare con precisione gli estremi bancari necessari per l'accreditamento.

3. Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità, su richiesta del Ministero.

Art. 13.

Presentazione della rendicontazione

1. Come previsto dall'art. 3 del «regolamento», entro 3 mesi dalla esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero, il beneficiario deve presentare la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli allegati *D*, *E*, *F*, e *G*.

2. La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato *D*), di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato *E*) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato *F*).

3. Gli allegati *D*, *E*, *F*, *G* devono essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o CD. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.mincomes.it

4. Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del

programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

5. Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie e finanziamento concesso dal Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario trasmetterà al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato G), in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per gli importi superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. data, banca, numero di bonifico).

7. La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro i termini indicati nelle relative richieste.

Art. 14.

Ispezioni e verifiche

1. Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo.

2. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del contributo, controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

3. In caso di dichiarazione mendace e falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, decade dall'ammissibilità al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.

Art. 15.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

1. I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (Capitolo A)».

Art. 16.

Come contattare il Ministero

1. L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.

Indirizzo: Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma - Fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Dirigente: dott.ssa Orietta Maizza.

Incaricati dell'istruttoria:

Nominativo	Telefono	E-mail
Sig.ra Paola Bastianelli Coordinatrice	0659932503	p.bastianelli@mincomes.it
Sig.ra Carla Andreozzi	0659932544	c.andreozzi@mincomes.it
Sig.ra Francesca Di Marco	0659932556	f.dimarco@mincomes.it
Sig.ra Patrizia De Cristofaro	0659932621	p.decristofaro@mincomes.it

Art. 17.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserito nel sito internet del Ministero del commercio Internazionale www.mincomes.it.

Roma, 10 agosto 2007

Il direttore generale: CAPRIOLI

MARCA
DA
BOLLO
(€ 14,62)

MODELLO A

Schema di domanda in bollo

Al MINISTERO DEl COMMERCIO INTERNAZIONALE
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto……………… nato a ………………… il ……………….., residente in ……….. …………, nella qualità di legale rappresentante di …………………………………………… (se Società di servizi scrivere "in nome e per conto di Associazione, Ente, Istituto"……..) avente sede legale in …………………… sede amministrativa in …………………… …Telefono n. …………….. Fax n…………….. sito web…………… e-mail……………… codice fiscale e/o partita IVA …………..

chiede

un co-finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma promozionale 2008 di rilievo nazionale di cui agli allegati B, C e C bis, composto di n. ……progetti.

Inoltre, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 e normativa di attuazione (istituto, ente, associazione - o società di servizi -).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione:
  1. Statuto *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
  2. Atto costitutivo *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
  3. Composizione degli organi *(se non già in possesso del Ministero) – o eventuali variazioni*;
  4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
  5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
  6. Relazione sulle attività svolte;
  7. Programma promozionale 2008;
  8. Agevolazioni pubbliche ricevute.
  9. (in caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi) m*andato conferito dalla associazione, ente o istituto ad agire in nome e per proprio conto
- Allega altresì tutti i modelli previsti dalla circolare per la descrizione del programma debitamente compilati, in formato cartaceo ed elettronico, e sottoscritti, nonché tutti i preventivi o autocertificazioni relativi ai costi delle azioni;
- Indica le seguenti coordinate bancarie per l'accredito del contributo: cod. ABI…….. cod. CAB………… c/c n…………… intestato a……………………..
- Indica quale referente per i rapporti con il Ministero il/la………………… recapiti (telefono, Fax, e-mail)

Data, ………

Firma (leggibile) del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO B

Sintesi programma promozionale 2008

Nome del soggetto proponente	Eventuale nome del soggetto attuatore	Numero del progetto	Denominazione del progetto	data di svolgimento	Paese	Settore merceologico *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	Costo del progetto *(importi al netto di IVA)*	Costo totale del programma	Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2008

PROGETTO N………
DENOMINATO …………..
COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare sinteticamente ciascuno dei seguenti paragrafi seguendo l'ordine della numerazione:

1. Scelta del mercato estero (*motivi, scopi*)………………………………………….
2. Settore merceologico (*barrare con una X un solo settore pertinente e utilizzare gli stessi settori per il riepilogo – allegato B*)

Agro-alimentare	☐
Casa - arredo	☐
Chimica-farmaceutica	☐
Elettronica/ICT	☐
Moda-persona	☐
Meccanica/Trasporti	☐
Servizi	☐
Tempo libero	☐
Turismo	☐
Plurisettoriale	☐

eventualmente specificare ulteriori dettagli sul settore……………..

3. Descrizione del progetto
4. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire (*indicatori e valori attesi come previsti dalla Circolare all'art. 7*)
5. Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare
6. Costo totale del progetto EURO ……………………..al netto di IVA;
7. Piano analitico delle spese (Modello C bis) riferite alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero, corredato dei preventivi, controfirmato dal legale rappresentante
8. Prospetto del piano di copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, delle risorse acquisite dall'esterno (introiti collegati all'iniziativa) e degli eventuali finanziamenti pubblici
9. Elenco delle imprese - associate e non – che partecipano al programma (*specificare se tutte le imprese partecipanti hanno sede nelle Regioni Puglia , Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna*)
10. Il sottoscritto……, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara … che il presente progetto (o alcune azioni)………. Sono/non sono state presentate ad altri enti per l'ottenimento di altri incentivi pubblici (*in caso affermativo precisare quali*)

Data, ……………

Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n .445)

MODELLO C bis

Piano analitico delle spese per progetto

PROGETTO N.

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**	**Preventivi (*)**
Descrivere	*Riportare le azioni proposte per ciascuna azione*		*riportare totale parziale*	*Indicare il riferimento al preventivo collegato*
Totale progetto			**Totale**	

ESEMPI

Denominazione	**Descrizione del bene da fornire**	**Quantità/ Altri dettagli**	**Importo in Euro al netto di IVA**	**Preventivi (*)**
Partecipazione a fiera all'estero	*Acquisizione spazio espositivo*	*Mq ...xxxxxx - Euro a mq ..yyy*	*xxxxyyyyy*	*Bianchi SpA - n.....del ... ...*
	Allestimento	*Euro a mq. .....xyxyxy*	*zzzzzww*	*Gialli Spa - n....del... ...*
	Interpretariato	*n.ro interpr.xxxxx - n.ro gg... *****	#########	*Neri Spa n. del...*
	Viaggio e soggiorno personale impegnato	*(max 2 - data viaggio A/R - n.ro gg permanenza*	xyxyxyxyx	*Rossi SpA n. ..... del .....*
Sito Internet	*Creazione sito WEB*	*caratteristiche e dettagli tecnici*	#########	*Verdi SrL n. .... del .....*
Realizzazione, stampa e distribuzione cataloghi	*Predisposizione e stampa catalogo (in lingua)*	*n. copie*	*xyxyxyxyx*	*Tupini SrL n. .... del .....*
	Pubblicità su stampa estera	*indicazione testate e numero inserzioni*	*zzzzzww*	*Neruda SpA n. ... del ....*
Seminari / Workshop	*Invito operatori esteri (tipologia invitati, paese prov., tipo ospitalità offerta)*	*riportare periodo e numero*	*zzzzzww*	*Piano SrL.. n... ... del ...*
	Affitto sala per incontri		*xcvxcvxcv*	*Rocchi SpA n. ...del ....*
	Stampa programma invito		*xcvxcvxcv*	*Grigi SpA n. ... del ....*
Altro	*descrivere*		*xcvxcvxcv*	Preventivo n. ...del ....

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

(*) ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto può essere basato su una realistica previsione in forma di *autocertificazione*, ai sensi del DPR 28 DICEMBRE 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della società.

MODELLO D

Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione e Schema di relazione sull'esecuzione del programma 2008

Al Ministero del Commercio Internazionale
Direzione generale per la Promozione degli Scambi
Divisione III
Viale Boston, 25- 00144 Roma

Il sottoscritto ……………………………………………., nato a …………….., il…………… e residente in …………….., via ………………………, cap ………in qualità di legale rappresentante dell'organismo (definire se ente, istituto, associazione o *società di servizi operante in nome e per conto di* …….)……………..con sede legale in ………………, Via ………………………………….. n………….. cap………, in riferimento alla liquidazione del co-finanziamento approvato con decreto del Ministero Commercio Internazionale n…. del …. di Euro ………………., comunica che al fine dell'erogazione del finanziamento le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI……………,CAB …………………, CONTO CORRENTE …………………..
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ………………………..

Inoltre, il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445,

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo, anche successivamente all'erogazione del contributo
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ……………………., composto di n. ….. progetti ……………………………………(segue illustrazione del programma realizzato);
e allega le schede informative dei progetti (Allegati E, F e G <u>anche in formato elettronico</u>) ed il prospetto delle spese sostenute.

Data,………

Firma leggibile del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO E

Sintesi del consuntivo del programma promozionale realizzato nel 2008

Nome del soggetto proponente	**Eventuale nome del soggetto attuatore**	**Numero del progetto**	**Denominazione del progetto**	**Paese**	**Settore merceologico** *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	**Costo del progetto a preventivo** *(importi al netto di IVA)*	**Costo del progetto a consuntivo** *(importi al netto di IVA)*	**Costo totale del programma a consuntivo**	**Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici**
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO F

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2008
(una per ogni progetto)

PROGETTO N…………
DENOMINATO …………..

COMPOSTO DI N………AZIONI

Compilare nell'ordine ciascuno dei seguenti paragrafi numerati:
1. Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi)
   ……………………………………………………………………………………
2. Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..7) ……………………………………………..

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Altri risultati ottenuti……………………………

3. Spese sostenute Totale Euro ………………….. ripartite per ciascuna azione (da riepilogare in tabella a consuntivo analoga al Modello C bis presentata a preventivo);

	Spese	Introiti (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)	Altri apporti di terzi	Altri contributi pubblici
Azione n.				
Azione n.				
Totale				

Data, ………

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)
……………………………………

Distinta delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale 2008

Numero del progetto	**Azioni**	**Spese preventivate**	**Spese sostenute**	**Estremi delle fatture/ricevute fascali di supporto**					**Data e modalità di pagamento (Banca ecc.)**
Riportare le azioni approvate per ciascun progetto		*Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi importi*	*Riportare, per ogni voce di spesa, i costi effettivamente sostenuti*	*Fornitore del bene o servizio*	*Fatura n. ...del...*	*Importo lordo*	*IVA*	*Importo netto*	*Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a euro 12.500)*
ESEMPIO									
Progetto 1									
	predisposizione catalogo	######,##	xxxxx,xx	Rossi SpA	n…… del…..				
	stampa catalogo	######,##	yyyyy,yy	Bianchi srl	n…… del…..				
Totale parziale									
Progetto 2									
	affitto stand fieristico	######,##		Neri srl	n…… del…..				
	allestimento stand	######,##		Verdi SpA	n…… del…..				
Totale parziale									
TOTALE GENERALE									

*Indicare le voci di spesa in EURO, se in valuta indicare anche il cambio

NB: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sotituite da estratti conto, carte di credito, assegni ecc.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000)

07A07598

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 2007.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento di alcuni servizi dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Palermo nei giorni 9 e 10 luglio 2007.

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo nei giorni 11, 19, 24, 25 e 31 luglio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, dovendo avviare il nuovo sistema informatico di pubblicità immobiliare si è reso necessario interrompere i servizi nei giorni 9 e 10 luglio per consentire le relative operazioni. Ulteriori problematiche tecniche hanno causato l'irregolare funzionamento di parte dei servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 11, 24 e 25 luglio.

L'irregolare funzionamento nei giorni 19 e 31 luglio è stato determinato dall'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica a causa del quale l'Ufficio di Palermo non ha potuto prestare con regolarità i servizi istituzionali di propria competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio

Palermo, 10 agosto 2007

p. *Il direttore regionale:* VASSALLO

07A07627

DETERMINAZIONE 13 agosto 2007.

Aggiornamento degli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148

del 28 giugno 2005, ed in particolare l'art. 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per la redazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Vista la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 4, riguardante le modalità di aggiornamento degli oneri;

Visto l'art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'art. 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 2, commi 41 e 42, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 2 gennaio 2007 concernente la definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto, ed in particolare l'art. 5 riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 9 febbraio 2007 concernente la definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ed in particolare l'art. 6 riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Considerata l'esigenza di adeguare gli importi fissati con la determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 30 giugno 2005 per tener conto del rinnovo di CCNL intervenuto nel 2006 per il biennio 2004/2005.

Determina:

Art. 1.

1. La tabella allegata alla determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio 30 giugno 2005 è sostituita dalla tabella allegata alla presente determinazione.

2. I costi relativi alle spese per missione e per servizio esterno sono determinati nella misura prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili alle agenzie fiscali.

Art. 2.

1. La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 agosto 2007

p. *Il direttore dell'Agenzia:* CANNAFOGLIA

ALLEGATO

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla redazione d'ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto
(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)
Art. 2, commi 36 e 41, del decreto legge 03.10.2006, n. 262

			IMPORTI
A	**CATASTO TERRENI**		
	A.1.	**TIPO MAPPALE**	
		1. Lotto con superficie fino a m^2 2.000:	
		a) edificato fino a m^2 100 coperti	€ 1.050,00
		b) edificato tra m^2 100 e m^2 200 coperti	€ 1.155,00
		c) edificato oltre m^2 200 coperti	€ 1.260,00
		2. Lotto con superficie tra m^2 2.000 e 5.000:	
		a) edificato fino a m^2 100 coperti	€ 1.155,00
		b) edificato tra m^2 100 e m^2 200 coperti	€ 1.260,00
		c) edificato oltre m^2 200 coperti	€ 1.365,00
		3. Lotto con superficie oltre m^2 5.000 e fino a m^2 200 di edificato coperto:	€ 1.365,00
		a) in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m^2 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m^2 200	€ 210,00
	A.2.	**TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA**	
		Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 50%	
	A.3.	**TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI**	
		Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 20%	
B	**CATASTO FABBRICATI**		
	B.1.	**ELABORATO PLANIMETRICO**	
		1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC)	€ 210,00
		a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e Gruppo F) oltre i primi cinque - cadauno	€ 31,00
	B.2.	**RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA**	
		1. Attività istruttorie e complementari	€ 52,00
		2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:	
		a) cat. A e B fino a m^2 100 di superficie catastale	€ 315,00
		1) per ogni m^2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 100	€ 52,00
		b) cat. C fino a m^2 20 di superficie catastale	€ 105,00
		1) per ogni m^2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m^2 20	€ 73,00
		c) cat. D e E fino a m^2 20 di superficie lorda rilevata	€ 315,00
		1) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 20 e fino a m^2 1.000	€ 105,00
		2) per ogni m^2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m^2 1.000	€ 52,00
	B.3.	**CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI**	
		1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna	€ 105,00
		2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fno a 10.000 euro - cadauna	€ 210,00
		a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale oltre 10.000 euro -cadauna	€ 262,00
	B.4.	**COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA)**	
		1. Per la prima u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F)	€ 105,00
		a) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) fino alla quinta - cadauna	€ 52,00
		b) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) oltre la quinta - cadauna	€ 26,00
	B.5.	**DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI**	
		Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%	
C	**SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO**		
	C.1.	**In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. All'attualità:**	
		1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL)	
		2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune entro 10 km)	
		a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate	

N. B. In occasione di futuri rinnovi contrattuali verranno diramate apposite comunicazioni per rendere note le nuove quantificazioni dei costi suddetti.

07A07626

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo, da attuarsi mediante cessione di ramo di azienda da SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ad ALA Assicurazioni S.p.A., entrambe con sede in Milano. (Provvedimento n. 2541).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza rilasciata ad ALA Assicurazioni S.p.A. (già ALA Service assicurazioni S.p.A.), con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 26 marzo 2007 con la quale SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha richiesto l'approvazione del trasferimento parziale di portafoglio assicurativo relativo ai rami danni 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 18 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - a favore di ALA Assicurazioni S.p.A., da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda;

Visti i verbali dei Consigli di amministrazione di SEAR - Società Europea Assicurazioni e Riassicurazioni SpA. in data 10 novembre 2006 e di ALA Assicurazioni S.p.A. in data 6 febbraio 2007, concernenti il suddetto trasferimento;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 19 giugno 2007;

Considerato che l'operazione di trasferimento di portafoglio e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 75 del decreto legislativo n. 175/1 995;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 agosto 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio assicurativo relativo ai rami danni 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16 e 18 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 da attuarsi mediante cessione di ramo d'azienda, da SEAR - Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ad ALA Assicurazioni S.p.A. entrambe con sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: GIANNINI

07A07643

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007.

Autorizzazione di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Nuova Aurora S.p.A.), con sede in San Donato Milanese, all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita. Approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.), con sede in San Donato Milanese, relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad esso connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Nuova Aurora S.p.A.). Decadenza di Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.) dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2543).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizio modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli organi amministrativi e direttivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita rilasciate a Aurora S.p.A., con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007, con la quale Nuova Nuova Aurora S.p.A., con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 3, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista l'istanza congiunta del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Aurora S.p.A. relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora S.p.A.;

Vista la delibera del 15 marzo 2007 con la quale il Consiglio di amministrazione di Aurora S.p.A. ha approvato il conferimento, a favore della società interamente partecipata Nuova Aurora S.p.A., del complesso aziendale relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora S.p.A. con effetto giuridico dal 1° settembre 2007;

Vista la delibera del 19 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Nuova Aurora S.p.A. ha approvato l'aumento del capitale sociale mediante conferimento del predetto complesso aziendale da parte del socio unico Aurora S.p.A. e le nuove norme statutarie, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° settembre 2007, della denominazione sociale in Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.);

Vista la delibera del 24 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. ha approvato, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (in breve Unipol S.p.A. oppure UGF S.p.A.) nonché la modifica dell'oggetto sociale in attività di holding di partecipazioni e di servizi, subordinatamente al perfezionamento del conferimento del complesso aziendale di Unipol Assicurazioni S.p.A. con effetto giuridico dal 1° settembre 2007.

Vista la delibera del 30 maggio 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Aurora S.p.A. ha approvato la fusione per incorporazione di Aurora S.p.A. (senza le attività assicurative) in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 27 luglio 2007;

Preso atto dell'iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, in data 26 aprile 2007, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Nuova Aurora S.p.A. tenutasi il 19 aprile 2007;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Nuova Aurora S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Accertato che Nuova Aurora S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del conferimento;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'operazione di conferimento;

Considerato che l'operazione di conferimento e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che, per effetto dell'operazione di conferimento e della fusione per incorporazione di Aurora S.p.A. (senza le attività assicurative) in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., la società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. continuerà a detenere le partecipazioni di controllo nelle imprese di assicurazione già controllate da Unipol Assicurazioni S.p.A.;

Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma 1 lettera *d)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza di Aurora S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 agosto 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze

Dispone

Art. 1.

1. Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Nuova Aurora S.p.A.), con sede in San Donato Milanese, Milano, via dell'Unione Europea 3, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Art. 2.

1. È approvato il conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.), relativo allo svolgimento dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Nuova Aurora S.p.A.) con effetto giuridico dal 1° settembre 2007, con le relative modalità di attuazione.

2. Sono approvate le nuove norme statutarie di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Nuova Aurora S.p.A.), connesse al conferimento, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° settembre 2007, della denominazione sociale in Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Aurora S.p.A.).

Art. 3.

1. Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Aurora S.p.A.) decade, con effetto dal 1° settembre 2007, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 3 agosto 2007

Il Presidente: GIANNINI

07A07645

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 2 agosto 2007.

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 205/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 agosto 2007

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

il decreto del Ministero delle attività produttive 29 settembre 2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/2004 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05.

Considerato che:

nell'ambito del procedimento istruttorio di cui all'art. 2, comma 7, del decreto 29 settembre 2005, il Ministero dello sviluppo economico, ha comunicato che avrebbe provveduto ad includere nelle reti di trasporto regionale, salvo diverso avviso dell'Autorità, le reti delle società Carbotrade Spa (lettera del 6 febbraio 2007, prot. Autorità n. 3546 del 13 febbraio 2007), Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (lettera del 13 ottobre 2006, prot. Autorità n. 26480 del 24 ottobre 2006), Metanodotto Alpino Srl (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorità n. 25799 del 17 ottobre 2006), Retragas Srl (lettera del 20 febbraio 2007 prot. Autorità n. 4432 del 23 febbraio 2007), Snam Rete Gas Spa (lettera del 13 ottobre 2006 prot. Autorità n. 26479 del 24 ottobre 2006), Società Gasdotti Italia Spa (lettera del 6 febbraio 2007 prot. Autorità n. 3547 del 13 febbraio 2007) e Netenergy Service Srl (lettera del 25 maggio 2007, prot. Autorità n. 13556 del 5 giugno 2007); e che con note in data 8 marzo 2007 (rispettivamente prot. GB/M07/1012/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1013/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1014/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1015/GAS/GG/gc, prot. GB/M07/1017/GAS/RDM/gc, prot. GB/M07/1016/GAS/GG/gc), e in data 27 luglio 2007 (prot. GB/M07/3455/GAS/RDM/gc), l'Autorità ha comunicato al Ministero di non aver riscontrato elementi ostativi;

nel caso in cui avvengano riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, in forza dell'art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/2004, al fine di evitare che le medesime infrastrutture siano indebitamente oggetto di una duplice remunerazione, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione definendo il valore dei costi operativi al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, e valori delle dismissioni nette e lorde pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto.

Considerato che:

il Consorzio della Media Valtellina per il trasporto del gas (di seguito: Consorzio della Media Valtellina) con lettera in data 2 aprile 2007 (prot. Autorità n. 8473 del 5 aprile 2007) successivamente integrata e modificata con lettera in data 25 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15509 del 26 giugno 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

la società Netenergy Service Srl con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 9031 del 10 aprile 2007) successivamente integrata e modificata con lettere in data 13 giugno 2007 (prot. Autorità n. 14681 del 15 giugno 2007) e 20 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15450 del 25 giugno 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

la società Società Gasdotti Italia Spa (di seguito: SGI Spa) con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8182 del 2 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

in data 11 giugno 2007, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla SGI Spa (prot. EF/M07/2634/lj) richiesta di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;

la società SGI Spa con lettera in data 14 giugno 2007 (prot. Autorità n. 14642 del 15 giugno 2007) ha integrato e modificato le informazioni di cui al precedente alinea; e tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05.

Considerato che:

la società Carbotrade Spa con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8446 del 3 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Carbotrade Spa in data 2 maggio 2007, (prot. EF/M07/1973/lj) e in data 15 maggio 2007 (prot. EF/M07/2226/lj), richieste di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferi-

mento, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle infrastrutture oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione a rete di trasporto, al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;

la società Carbotrade Spa con successive comunicazioni ha fornito le informazioni richieste e ha presentato, con lettera del 28 giugno 2007 (prot. Autorità n. 18951 del 24 luglio 2007), una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

la società Retragas Srl con lettera in data 15 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6775 del 19 marzo 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Retragas Srl, in data 24 maggio 2007 (prot. EF/M07/2373/lj) e in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3071/tdm), richiesta di approfondimenti e correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle infrastrutture oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione a rete di trasporto, al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;

la società Retragas Srl con successive comunicazioni ha fornito le informazioni richieste e ha presentato con lettera in data 9 luglio 2007 (prot. Autorità n. 17435 del 11 luglio 2007) una nuova proposta tariffaria; e che tale proposta tariffaria è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

la società Metanodotto Alpino Srl con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8447 del 3 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Metanodotto Alpino Srl in data 9 maggio 2007 (prot. EF/M07/1973/lj), richiesta di approfondimenti e correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, con particolare riferimento ai criteri adottati per l'attribuzione dei costi (di capitale e operativi) alle infrastrutture oggetto di riclassificazione da rete di distribuzione a rete di trasporto al fine di ridefinire il vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione in coerenza con i sopra richiamati criteri di cui all'art. 7, comma 7.6 della deliberazione n. 170/04;

la società Metanodotto Alpino Srl con successive comunicazioni ha fornito le informazioni richieste e ha presentato, in data 27 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15737 del 27 giugno 2007), una nuova proposta tariffaria;

il vincolo sui ricavi previsto in detta proposta tariffaria presenta valori tali per cui l'applicazione letterale del sopra citato art. 7, comma 7.6, della deliberazione n. 170/2004 determinerebbe, con riferimento alla tariffa di distribuzione delle località di Bardonecchia, Oulx, Salbertrand e Sauze D'Oulx, valori negativi delle componenti del vincolo sui ricavi della tariffa di distribuzione riconducibili al capitale investito e alla quota di ammortamento;

conseguentemente, gli uffici dell'Autorità, al fine di evitare il prodursi di una tale conseguenza incongruente, con nota in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3070/tdm) hanno invitato la società a concordare con l'impresa di distribuzione interessata una ripartizione dei dati di costo al fine di evitare che il vincolo sui ricavi dell'attività di trasporto non eccedesse il vincolo precedentemente riconosciuto dalla tariffa di distribuzione; e che tale accordo non è stato raggiunto;

con la medesima nota in data 4 luglio 2007 (prot. EF/M07/3070/tdm) gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Metanodotto Alpino Srl che avrebbero provveduto a riproporzionare i vincoli riconosciuti per l'attività di distribuzione e di trasporto sulla base dei dati disponibili ove non fosse stato raggiunto un accordo con l'impresa di distribuzione.

Considerato che:

la società Edison Stoccaggio Spa con lettera in data 30 marzo 2007 (prot. Autorità n. 8147 del 2 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008 ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 166/2005, con riferimento al riconoscimento degli investimenti sostenuti per la realizzazione del metanodotto Cavarzere-Minerbio, funzionale all'immissione nella rete nazionale di gasdotti del GNL rigassificato dal terminale di Rovigo, in fase di realizzazione;

in data 15 giugno 2007, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Edison Stoccaggio Spa (prot. EF/M07/2785/lj) richiesta di approfondimenti e correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento, richiedendo in particolare la trasmissione dei contratti di allacciamento per la realizzazione del metanodotto in oggetto;

con lettera in data 25 giugno 2007 (prot. Autorità n. 15530 del 26 giugno 2007) Edison Stoccaggio Spa ha trasmesso le informazioni richieste e una nuova proposta tariffaria recante, tra l'altro, un vincolo sui ricavi determinato su base annuale; e che, tuttavia, dall'esame della documentazione trasmessa è emerso che la società non è in grado di rendere disponibile il servizio di trasporto del gas naturale prima del mese di febbraio 2008;

conseguentemente, poiché la tariffa assicura la remunerazione del servizio reso disponibile, risulta necessario riproporzionare il valore del vincolo proposto dalla società, in ragione dei mesi in cui la medesima società renda disponibile per il servizio una struttura in cui siano state realizzate tutte le opere di propria pertinenza, compatibilmente con i tempi sottoscritti nei contratti di allacciamento; e che, di conseguenza:

il ricavo di riferimento per l'anno termico 2007-2008 deve essere ridotto per un valore pari a 8/12 (otto dodicesimi) del vincolo oggetto della proposta tariffaria;

il suddetto ricavo di riferimento, deve essere proporzionalmente ridotto in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere di allacciamento di propria pertinenza;

eventuali contributi versati per la realizzazione dell'infrastruttura devono essere detratti dal valore degli investimenti riconosciuti ai fini del calcolo del capitale investito netto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 166/2005, in esito al procedimento di verifica e approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto che codesta Società presenterà in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 137/02.

Considerato che:

la società Snam Rete Gas Spa con lettera in data 4 aprile 2007 (prot. Autorità n. 8807 del 5 aprile 2007) ha presentato le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico 2007-2008;

in data 27 giugno 2007, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla Snam Rete Gas Spa (prot. EF/M07/2947/tdm) richiesta di approfondimenti e di correzioni relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento;

con lettera in data 6 luglio 2007, gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla Snam Rete Gas Spa (prot. EF/M06/3116/lj) che è stato sospeso il termine di presentazione delle informazioni di cui al precedente alinea in quanto erano ancora in fase di verifica le proposte tariffarie presentate dalle società Edison Stoccaggio Spa, Metanodotto Alpino Srl e Retragas Srl;

con lettera in data 23 luglio 2007 (prot. Autorità n. EF/M07/3379/lj) la Direzione Tariffe ha comunicato a Snam Rete Gas Spa l'esito delle verifiche di cui al precedente alinea e ha fissato al 30 luglio 2007 il termine per la presentazione delle proposte tariffarie di Snam Rete Gas;

con lettera in data 27 luglio 2007 (prot. Autorità n. AO/M07/3454), a seguito della richiesta formulata da Snam Rete Gas Spa con lettera del 26 luglio 2007 (prot. Autorità n. 19590 del 27 luglio 2007), l'Autorità, ha comunicato alla Snam Rete Gas Spa che l'eventuale riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalla società in merito all'acquisto del gas per le centrali di compressione e le perdite di rete, sarebbe stato possibile solamente in esito al procedimento di cui alla deliberazione n. 234/05; e che nel provvedimento di approvazione delle proposte tariffarie 2007-2008 avrebbe potuto essere previsto l'inserimento di una variazione tariffaria straordinaria, applicata in modo neutrale e non discriminatorio e attivata con apposito provvedimento in qualunque momento successivo alla predetta approvazione tariffaria;

con lettera in data 30 luglio 2007 (prot. Autorità n. 20070 del 30 luglio 2007), Snam Rete Gas Spa ha presentato:

una prima proposta tariffaria per l'anno termico 2006-2007, che è risultata conforme ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 166/05;

una seconda proposta tariffaria, comprensiva delle variazioni dei costi per l'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 e stimati per l'anno termico 2007-2008.

Considerato che:

con la deliberazione n. 234/2005, l'Autorità ha avviato un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione n. 166/2005 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione n. 137/2002, prevedendo, tra l'altro:

la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete;

la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;

al fine di completare il procedimento di cui al precedente alinea l'Autorità ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti, con la conseguenza che le proposte tariffarie non possono tenere conto della revisione del meccanismo di aggiornamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete e del predetto corrispettivo di misura;

il procedimento per la revisione del meccanismo di aggiornamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete è in fase di avanzata elaborazione.

Ritenuto che:

sia necessario prevedere transitoriamente per l'anno termico 2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CV^F, addizionale al corrispettivo unitario variabile, al fine di tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei costi addizionali sostenuti dall'impresa di trasporto in merito all'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete; e che il suddetto corrispettivo sarà determinato con specifico provvedimento dell'Autorità, anche nel corso dell'anno termico 2007-2008, in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 234/05;

sia opportuno autorizzare Snam Rete Gas Spa ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedano l'applicazione di conguagli a seguito della definizione del corrispettivo di cui al precedente alinea;

sia necessario differire all'anno termico 2008-2009 la definizione del servizio e del corrispettivo di misura del trasporto gas;

sia necessario, al fine di assicurare alle imprese e agli utenti certezza sul valore delle tariffe per il servizio di trasporto entro i termini previsti per la conferma dell'impegno di capacità per l'anno termico 2007-2008:

approvare le proposte tariffarie presentate dalle società Carbotrade Spa, Consorzio della Media Valtellina, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa;

provvedere provvisoriamente alla determinazione d'ufficio dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la società Metanodotto Alpino Srl

in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/2004 e n. 166/2005, sino a comunicazione da parte della società di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;

riproporzionare i ricavi della società Edison Stoccaggio Spa per l'anno termico 2007-2008 in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/2005, in ragione dei mesi in cui il servizio è reso effettivamente disponibile e pertanto prevedere che:

a. il ricavo di riferimento per l'anno termico 2007-2008 sia ridotto ad un valore pari a 8/12 (otto dodicesimi) del vincolo oggetto della proposta tariffaria, determinato sulla base dei dati ad oggi disponibili; e conseguentemente, ai fini dell'aggiornamento delle quote di ricavo di cui all'art. 15, comma 15.7, della deliberazione n. 166/2005, si considerino valori parziali del fondo di ammortamento economico-tecnico e delle quote di ammortamento, relativamente al primo anno di entrata in esercizio dei relativi cespiti;

b. il suddetto ricavo di riferimento sia ridotto in misura proporzionale in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere di propria pertinenza;

c. eventuali contributi riscossi per la realizzazione degli investimenti in esito al procedimento di verifica del codice di rete per l'attività di trasporto siano detratti dal valore degli investimenti riconosciuti ai fini del calcolo del capitale investito netto, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 166/05

Delibera:

1. di prevedere transitoriamente per l'anno termico 2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CV^F, addizionale al corrispettivo unitario variabile, il cui valore è definito dall'Autorità con successivo provvedimento;

2. di autorizzare Snam Rete Gas Spa ad inserire nei contratti di trasporto clausole che prevedano l'applicazione di conguagli a seguito della definizione del corrispettivo di cui al punto 1.;

3. di approvare la seguente modifica della deliberazione n. 166/05:

a. all'art. 18, comma 18.5, le parole «Per gli anni termici 2005-2006 e 2006-2007» sono sostituite dalle parole «Per gli anni termici 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008»;

4. di approvare le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione dell'Autorità n. 166/2005, presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2007-2008, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento;

5. di approvare le proposte di cui all'art. 16 della deliberazione n. 166/2005, presentate dalle società Carbotrade Spa, Consorzio della Media Valtellina, Netenergy Service Srl, Retragas Srl, SGI Spa e Snam Rete Gas Spa per l'anno termico 2007-2008, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento;

6. di provvedere provvisoriamente alla determinazione d'ufficio dei ricavi di riferimento per l'anno termico 2007-2008 per la società Metanodotto Alpino Srl in coerenza con i criteri di cui alle deliberazioni n. 170/2004 e n. 166/2005, sino a comunicazione da parte della società di un accordo con l'impresa di distribuzione in merito alla ripartizione dei costi nei limiti del vincolo precedentemente riconosciuto al servizio di distribuzione;

7. di riproporzionare, in coerenza con i criteri di cui alla deliberazione n. 166/2005, i ricavi della società Edison Stoccaggio Spa per l'anno termico 2007-2008 ad un valore pari a 8/12 (otto dodicesimi), prevedendo che il suddetto ricavo sia ridotto in misura proporzionale in ragione di eventuali ritardi nell'ultimazione delle opere di propria pertinenza;

8. di notificare alle società Carbotrade Spa, con sede legale in viaSottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in via-Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

9. di notificare alla società Metanodotto Alpino Srl, con sede legale in viaBardonecchia n. 5, 10139 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento e il valore dei ricavi di riferimento riconosciuti ai fini tariffari, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

10. di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

11. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/2005 come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 2 agosto 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2007/2008)

1.1 - Punti di entrata

5 punti di entrata relativi ai punti di interconnessione con i metanodotti esteri di importazione

- in prossimità del confine delle acque territoriali **a largo di Mazara del Vallo**
- in prossimità del confine delle acque territoriali **a largo di Gela**
- in prossimità di **Passo Gries**
- in prossimità di **Tarvisio**
- in prossimità di **Gorizia**

1 punto di entrata in corrispondenza dell'**impianto di rigassificazione Gnl di Panigaglia**

2 punti di entrata dagli stoccaggi

- relativo ai **siti di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia Spa**
- relativo ai **siti di stoccaggio dell'Edison Stoccaggio Spa**

67 punti di entrata dai principali campi di produzione nazionali o dai loro centri di raccolta e trattamento

- Bordolano
- Casteggio
- Caviaga
- Cornegliano
- Corte/Colombarola
- Fornovo
- Leno
- Ovanengo
- Piadena Est
- Piadena Ovest
- Pontetidone
- Quarto
- Romanengo
- Soresina
- Trecate

- Falconara
- Fano

- Rubicone

- Alfonsine
- Casalborsetti
- Certaldo
- Correggio
- Cotignola
- Manara
- Montenevoso
- Muzza
- Pomposa
- Ravenna Mare
- San Potito
- Santerno
- Spilamberto B.P.
- Tresigallo/Sabbioncello
- Vittorio V. (S. Antonio)

- Carassai
- Cellino
- Grottamare
- Montecosaro
- Pineto
- Rapagnano
- S. Giorgio M.
- San Benedetto T.
- Settefinestre/Passatempo

- Larino
- Fonte Filippo
- Poggiofiorito
- Reggente
- S. Stefano M.
- S.Salvo/Cupello
- Ortona

- Candela
- Masseria Spavento
- Roseto/T. Vulgano
- Torrente Tona

- Calderasi/Monteverdese
- Ferrandina
- Metaponto
- Monte Alpi
- Pisticci A.P./ B.P.
- Sinni (Policoro)

- Crotone
- Hera Lacinia
- Lavinia

- Bronte
- Gagliano
- Mazara/Lippone
- Noto
- Chiaramonte Gulfi

Nota: A.P. e B.P. sono rispettivamente alta pressione e bassa pressione

Tabella 1 - Punti di entrata e uscita dalla rete nazionale (anno termico 2007/2008)

1.2 - Punti di uscita

17 aree di prelievo distribuite su tutto il territorio nazionale

- A **Friuli - Venezia Giulia**
- B **Trentino - Alto Adige e Veneto**
- C **Lombardia Orientale**
- D **Lombardia Occidentale**
- E1 **Nord Piemonte**
- E2 **Sud Piemonte e Liguria**
- F **Emilia e Liguria**
- G **Basso Veneto**
- H **Toscana e Lazio**
- I **Romagna**
- L **Umbria e Marche**
- M **Marche e Abruzzo**
- N **Lazio**
- O **Basilicata e Puglia**
- P **Campania**
- Q **Calabria**
- R **Sicilia**

5 punti di interconnessione con le esportazioni

- **Gorizia**
- **Bizzarone**
- **Rep. San Marino**
- **Passo Gries**
- **Tarvisio**

2 punti di uscita verso gli stoccaggi

- relativo ai **siti di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia Spa**
- relativo ai **siti di stoccaggio dell'Edison Stoccaggio Spa**

Tabella 1.3 - Rappresentazione grafica dei punti di entrata e di uscita dalla rete nazionale di gasdotti (i punti di uscita sono indicati con lettere maiuscole dell'alfabeto)

Punti di Entrata e Uscita dalla Rete Nazionale
Anno Termico 2007/08
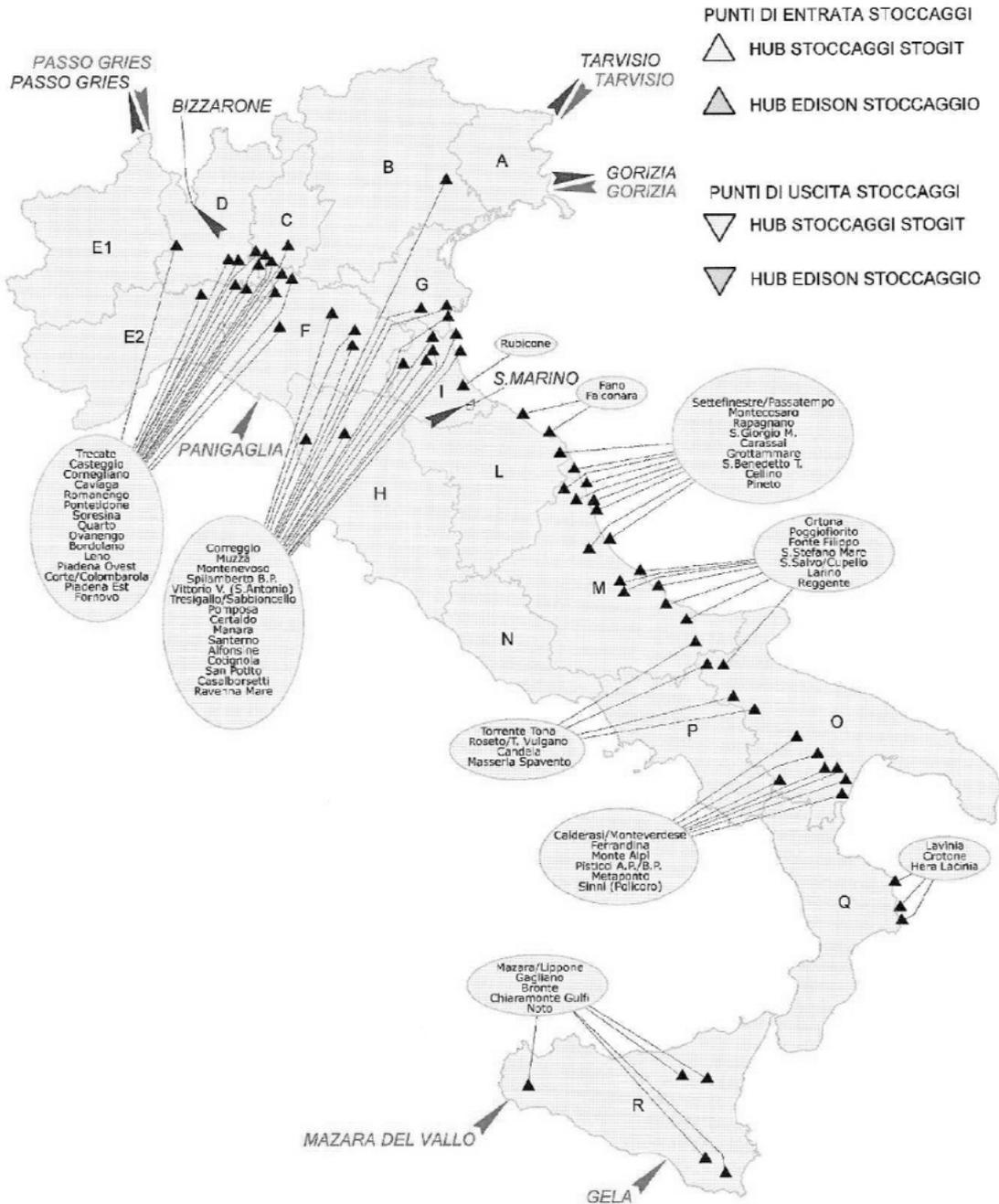
Tabella 2 - Tariffe di trasporto e dispacciamento (anno termico 2007/2008)

2.1 - Corrispettivi unitari variabili

CV (euro/GJ)	0,153745
CVP (euro/GJ)	0,018596

2.2 - Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale

Cp_e (euro/a/Smc/g)

Mazara del Vallo	2,432155	Alfonsine	0,458404	Larino	0,885837
Gela	2,266693	Casalborsetti	0,458404	Fonte Filippo	0,885837
Passo Gries	0,522866	Certaldo	0,458404	Poggiofiorito	0,885837
Tarvisio	0,765603	Correggio	0,458404	Reggente	0,885837
Gorizia	0,598189	Cotignola	0,458404	Santo Stefano Mare	0,885837
Panigaglia	0,656553	Manara	0,458404	San Salvo-Cupello	0,885837
Stoccaggi Stogit / Edison Stoccaggio	0,327874	Montenevoso	0,458404	Ortona	0,885837
Bordolano	0,205220	Muzza	0,458404	Candela	0,961589
Casteggio	0,205220	Pomposa	0,458404	Masseria Spavento	0,961589
Caviaga	0,205220	Ravenna Mare	0,458404	Roseto-Torrente Vulgano	0,961589
Cornegliano	0,205220	San Potito	0,458404	Torrente Tona	0,961589
Corte-Colombarola	0,205220	Santerno	0,458404	Calderasi-Monteverdese	1,168349
Fornovo	0,205220	Spilamberto	0,458404	Ferrandina	1,168349
Leno	0,205220	Tresigallo-Sabbioncello	0,458404	Metaponto	1,168349
Ovanengo	0,205220	Vittorio V.-S. Antonio-S.Andrea	0,458404	Monte Alpi	1,168349
Piadena est	0,205220	Carassai	0,819898	Pisticci A.P./B.P.	1,168349
Piadena ovest	0,205220	Cellino	0,819898	Sinni (Policoro)	1,168349
Pontetidone	0,205220	Grottamare	0,819898	Crotone	1,763735
Quarto	0,205220	Montecosaro	0,819898	Hera Lacinia	1,763735
Romanengo	0,205220	Pineto	0,819898	Lavinia	1,763735
Soresina	0,205220	Rapagnano	0,819898	Bronte	2,029590
Trecate	0,205220	San Giorgio Mare	0,819898	Gagliano	2,029590
Rubicone	0,426053	San Benedetto del Tronto	0,819898	Mazara-Lippone	2,029590
Falconara	0,658429	Settefinestre-Passatempo	0,819898	Noto	2,029590
Fano	0,658429			Chiaramonte Gulfi	2,029590

Cp_u (euro/a/Smc/g)

Friuli -Venezia Giulia	A	0,563979	Bizzarone	1,744991
Trentino - Alto Adige e Veneto	B	0,754502	Gorizia	0,937127
Lombardia Orientale	C	0,754502	Rep. San Marino	0,750593
Lombardia Occidentale	D	0,945025	Passo Gries	1,139523
Nord Piemonte	E1	1,135549	Tarvisio	0,440733
Sud Piemonte e Liguria	E2	0,945025		
Emilia e Liguria	F	0,754502	Stoccaggi Stogit/Edison Stoccaggio	0,267190
Basso Veneto	G	0,563979		
Toscana e Lazio	H	0,668319		
Romagna	I	0,563979		
Umbria e Marche	L	0,477796		
Marche e Abruzzo	M	0,668319		
Lazio	N	0,477796		
Basilicata e Puglia	O	0,512872		
Campania	P	0,322348		
Calabria	Q	0,322348		
Sicilia	R	0,131825		

2.3 - Corrispettivo unitario di capacità di rete regionale

CR_r (euro/a/Smc/g) 1,269359

2.4 - Tariffa interrompibile

Snam Rete Gas Spa

riduzione del 10% dei corrispettivi Cpe

- *per un'interruzione massima di 30 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio dell'interruzione nel punto di entrata di Passo Gries e con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di inizio della interruzione nei rimanenti punti di entrata (interrompibilità annuale di primo livello)*
- *per un'interruzione massima di 40 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale di primo livello)*
- *per un'interruzione senza preavviso per effetto dell'assenza di un flusso fisico netto in uscita nel punto di riconsegna di Vittorio Veneto (REMI 34569001)*

riduzione del 20% dei corrispettivi Cpe

- *per un'interruzione massima di 50 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio dell'interruzione per il punto di entrata di Passo Gries e con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di inizio della interruzione per i rimanenti punti di entrata (interrompibilità annuale di secondo livello)*
- *per un'interruzione massima di 60 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale di secondo livello)*

07A07652

DELIBERAZIONE 3 agosto 2007.

Avvio di procedimento per la definizione delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della legge recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73. (Deliberazione n. 208/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2007

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007);

la legge recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (di seguito: legge di conversione);

Visti:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);

la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2006, n. 297/06;

la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, decorrenza 1º luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007 n. 156/07 (di seguito: TIV);

Considerato che:

il decreto-legge 18 giugno 2007 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dal 1º luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, stabilendo in particolare l'istituzione dei regimi di tutela dei clienti finali nella vendita al dettaglio;

il TIV ha definito le disposizioni urgenti e transitorie per l'erogazione del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia per i clienti finali nella vendita al dettaglio di energia elettrica;

il decreto-legge 18 giugno 2007, facendo salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei clienti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di recesso, ha confermato l'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità, tra l'altro, con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02, n. 138/03 e n. 134/06;

la legge di conversione ha convertito in legge con modificazioni le disposizioni previste dal decreto-legge 18 giugno 2007; e conseguentemente occorre valutare gli impatti sul TIV e sull'assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, con particolare riferimento a:

a) le modalità di ammissione delle piccole imprese nei regimi di tutela e in generale i criteri per l'identificazione dei clienti ammessi in maggior tutela e dei clienti ammessi in salvaguardia;

b) le eventuali integrazioni alle modalità di definizione dei soggetti ammessi ai regimi di tutela per le forniture del gas naturale;

c) la definizione transitoria dei prezzi di riferimento anche al fine di contemplare la possibilità per i clienti finali di scegliere tra piani tariffari e fasce orarie differenziate che incentivino l'efficienza e il risparmio energetico;

d) la definizione degli standard minimi di informazione, accessibili attraverso la bolletta e la pubblicazione sul sito dell'Autorità e di tavole sinottiche di con-

fronto tra i prezzi rilevabili sul mercato libero, per tipologia di clientela, e i prezzi di riferimento di cui al precedente punto *c)*;

Ritenuto necessario per l'attuazione della legge di conversione avviare un procedimento per la valutazione della necessità di interventi e la successiva eventuale formazione di provvedimenti dell'Autorità aventi ad oggetto le modifiche al TIV nonché all'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale;

Delibera:

1. Per l'attuazione della legge di conversione, di avviare un procedimento per la valutazione della necessità di interventi e la successiva eventuale formazione di provvedimenti dell'Autorità aventi ad oggetto le modifiche al TIV, nonché all'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

2. Di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

3. Di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché provveda, nell'ambito del procedimento di cui al punto 1:

a) ad organizzare incontri, in cooperazione con la Direzione consumatori e qualità del servizio, con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) qualora necessario, alla predisposizione di documenti per la consultazione nonché proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) successivamente alla pubblicazione della legge di conversione.

Milano, 3 agosto 2007

Il presidente: ORTIS

07A07653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 agosto 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Attuazione del diritto costituzionale alla deducibilità totale di oneri e spese nella dichiarazione dei redditi dei cittadini».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Associazione Scaricare Tutto Tutti - Via del Cittadino, 20 - Prato, tel. 348/5107697.

07A07716

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Previcox»

Provvedimento n. 135 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale: PREVICOX.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Modifica regime di dispensazione ai sensi dell'art. 75, comma 5, lettera *f)* del decreto legislativo n. 193/2006.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/045/001 - 1 blister da 10 compresse masticabili 57 mg - Nin 103653010;

EU/2/04/045/002 - 3 blister da 10 compresse masticabili 57 mg - Nin 103653022;

EU/2/04/045/003 - 1 blister da 10 compresse masticabili 227 mg - Nin 103653034;

EU/2/04/045/004 - 3 blister da 10 compresse masticabili 227 mg - Nin 103653046;

EU/2/04/045/005 - 18 blister 10 CPR 57 mg - Nin 103653059;

EU/2/04/045/006 - 18 blister 10 CPR 227 mg - Nin 103653061.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione della Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il nuovo regime di dispensazione indicato.

I lotti dei medicinali veterinari già prodotti e già in commercio con il vecchio regime di dispensazione precedentemente autorizzato possono essere ancora commercializzati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07590

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Voren»

Provvedimento n. 160 del 16 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario VOREN sospensione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100206034;

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 100206010;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100206022.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze) - località Prulli n. 103/c - codice fiscale 00421210485.

Oggetto: variazione tipo I: eliminazione di qualsiasi sito di produzione (principio attivo, prodotto semifinito o finito, imballaggio, produttore responsabile del rilascio dei lotti, sito in cui viene effettuato il controllo dei lotti).

È autorizzata la variazione tipo I della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'eliminazione dai siti produttivi autorizzati per la fabbricazione del prodotto finito l'officina di seguito indicata: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG - Birkendorfer Strasse 6588 - Biberach/Riss (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07584

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec 1%»

Provvedimento n. 161 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC 1% sospensione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100197019;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100197021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100197033;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100197045.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso l'imballaggio primario e secondario e compreso il rilascio dei lotti.

Variazione consequenziale: modifica minore al processo produttivo.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Merial Saude Animal Ltda-Fazenda Sao Francisco s/n-P.O. Box Paulinia, CEP 13140-970 Sao Paulo-Brasile per tutto il processo produttivo eccetto il rilascio lotti, oltre al sito attualmente autorizzato e ad effettuare la modifica minore al processo di fabbricazione del prodotto finito, relativamente alla fase di sterilizzazione della soluzione.

Si autorizza inoltre l'aggiunta del sito produttivo Merial S.A.S. - 4 Chemin du Calquet - 31300 Toulouse-Francia per il rilascio lotti, compreso il controllo, oltre a quello attualmente autorizzato.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07585

Provvedimento n. 162 del 17 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario IVOMEC 1% sospensione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100197019;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100197021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100197033;

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 100197045.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: modifica della procedura di confezionamento primario del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II ridotta concernente una nuova procedura di confezionamento utilizzando flaconi in LPDE presterilizzati e pronti per l'uso, riempiti in ambiente asettico, tappati e sigillati con ghiera di alluminio. I tappi utilizzati vengono sterilizzati in autoclave in accordo con la monografia 5.1.1 della Farmacopea europea.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Porsilis Begonia»

Provvedimento n. 163 del 18 luglio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS BEGONIA confezioni:

flacone 100 dosi vaccino liofil. + flacone diluente in PET da 200 ml - A.I.C. n. 102337108;

10 flaconi 100 dosi vaccino liofil. + l0 flaconi diluente in PET da 200 ml - A.I.C. n. 102337122.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 36a - modifica delle dimensioni del contenitore in PET da 200 ml del diluente.

È autorizzata, esclusivamente per le confezioni della specialità medicinale ad uso veterinario ad azione immunologica sopra indicate, la modifica della dimensione del contenitore per il diluente, e precisamente si autorizza il contenitore in PET da 200 ml, contenente 200 ml di prodotto in sostituzione dei precedenti contenitori in PET della capacità di 250 ml contenenti ugualmente 200 ml di prodotto.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A07587

Comunicato relativo al provvedimento n. 110 del 5 giugno 2007 concernente la specialità medicinale per uso veterinario «Baytril soluzione iniettabile 2,5%».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2007, a pagina 50,

laddove è scritto:

Oggetto: variazione tipo II: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d'imballaggio primario (prodotto sterile),

leggasi:

Oggetto: variazione tipo II: modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale d'imballaggio primario (prodotto sterile) limitatamente alla confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155062.

07A07588

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cevazuril - soluzione orale».

Con il decreto del 10 agosto 2007 è stato sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «CEVAZURIL - soluzione orale» - A.I.C. n. 103763.

Motivo della sospensione: per motivi cautelativi a seguito dell'ordinanza n. 2943/2007 emessa nella seduta del 12 giugno 2007.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le confezioni del medicinale veterinario di cui trattasi devono essere ritirate dal commercio e ne è vietata la somministrazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

07A07589

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione dell'«Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA)», in Milano, quale associazione di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 1º agosto 2007 l'associazione denominata «Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA)», con sede in Milano, via Passerini n. 18, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

07A07595

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-196) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00